



Wortprotokoll

der 58. Sitzung vom 9. März 1956

Resoconto integrale

della seduta n. 58 del 9 marzo 1956

II. Legislatur
II legislatura
1952 - 1956

CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO
LANDTAG BOZEN

II. Legislatura
II. Legislaturperiode

SEDUTA LVIII SITZUNG

9-3-1956

Presidente - Präsident: BERTORELLE
Vice Presidente - Vize-Präsident: MAGNAGO

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Elezione di un Assessore supplente, appartenente al gruppo di lingua tedesca;
- 2) disegno di legge provinciale N. 26: « Approvazione del conto consuntivo generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1952 »;
- 3) ratifica della deliberazione N. 192 del 9 febbraio 1956, presa dalla Giunta Provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di Autonomia, relativa all'impugnazione delle norme di attuazione concernenti il controllo della Corte dei Conti sugli atti delle Province senza registrazione con riserva, e all'incarico all'avv. Giovanni Persico del patrocinio della Provincia davanti alla Corte Costituzionale;
- 4) interrogazioni ed interpellanze.

TAGESORDNUNG:

1. Wahl eines Ersatz-Assessors der deutschen Sprachgruppe;
2. Landesgesetzentwurf Nr. 26: « Genehmigung der Jahresrechnung der Provinz Bozen für das Finanzjahr 1952 »;
3. Genehmigung des vom Landesausschuß im Sinne des Art. 48, Punkt 7 des Autonomiestatutes gefaßten Beschlusses Nr. 192 vom 9. Februar 1956 bezüglich der Anfechtung der Durchführungsbestimmungen betreffend die Kontrolle des Rechnungshofes über die Beschlüsse der Provinzen ohne Registrierung mit Vorbehalt und Beauftragung des Rechtsanwaltes Dr. Giovanni Persico mit der Vertretung der Provinz vor dem Verfassungsgerichtshof;
4. Anfragen und Interpellationen.

Bolzano, 9 marzo 1956 - Bozen, den 9. März 1956

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE: Dr. Silvius Magnago
VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

Ore 9.50 Uhr

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Die Sitzung ist eröffnet.

(Appello nominale - lettura processo verbale — Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

Chi chiede la parola sul verbale? Nessuno, il verbale è approvato.

Punto 1) all'ordine del giorno: « *Elezione di un Assessore supplente, appartenente al gruppo linguistico tedesco* ».

Punkt 1) der Tagesordnung: „*Wahl eines Ersatz-Assessors der deutschen Sprachgruppe*“.

BENEDIKTER (S. V. P.): Unsere Gruppe schlägt als Ersatz-Assessor den L. A. Dr. Albin Forer vor.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno, allora la discussione è chiusa e si passa al voto.

(Appello - Namensaufruf).

Esito della votazione Forer: 16 voti, 2 schede bianche, votanti 18.

Abstimmende 18: 16 Stimmen für Forer, 2 weiße Stimmzettel.

(Applausi - Beifall).

Punto 2 all'ordine del giorno: « *Disegno di legge provinciale N. 26: Approvazione del conto consuntivo generale della Provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1952* ».

Punkt 2) der Tagesordnung: „*Landesgesetzentwurf Nr. 26: Genehmigung der Jahresrechnung der Provinz Bozen für das Finanzjahr 1952*“.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Senza volere minimamente toccare la libertà dei consiglieri vorrei rivolgere a loro una preghiera. Fra poco discuteremo e approveremo il bilancio preventivo 1956 dove la maggior parte delle discussioni che si potrebbero fare adesso, a questo punto all'ordine del giorno, si dovrebbero ripetere. Pregherei perciò i consiglieri di tenersi possibilmente brevi, perchè la maggior parte degli argomenti possono essere trattati meglio quando discuteremo il bilancio del 1956. Questo voglio dire solo per accelerare i lavori del Consiglio, naturalmente ognuno è libero di fare come crede, ma questa è una preghiera che rivolgo ai consiglieri.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola?

BENEDIKTER (S. V. P.): Ich habe leider nicht gehört, was der Herr Präsident des Landesausschusses erklärt hat. Ich wollte nämlich beantragen, daß wir jetzt den Punkt 3 behandeln und den Punkt 2 also auf Nachmittag verschieben, in der Annahme, daß der Punkt 3 jetzt erledigt werden könnte, da ich bei der Behandlung des Punktes 3 dabei sein möchte, während am Nachmittag Regionalausschuß ist und ich also nicht hier wäre.

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter propone di trattare prima il punto 3 all'ordine del giorno e poi il punto 2. Chi chiede la parola su questa proposta? La motivazione è questa: oggi nel pomeriggio c'è seduta di Giunta Regionale alla quale egli deve essere presente, ed egli vorrebbe poter intervenire sul punto 3. Se adesso si tratta il punto 2, probabilmente il punto 3 verrà trattato nel pomeriggio ed egli sarebbe assente per motivi di ufficio essendo Giunta Regionale.

PANIZZA (Assessore agli Affari Sociali - D. C.): Io prego il Consiglio di mantenere l'ordine del giorno perchè altrimenti in tutte le sedute ci sono sempre dei cambiamenti ed uno non può organizzare il proprio lavoro. Osservo, a proposito della seduta di Giunta Regionale nel pomeriggio, che si può benissimo sospendere il Consiglio stamane e riprendere la discussione del punto 3 la prossima settimana.

AMONN (S. V. P.): Siccome faccio anch'io parte della Giunta Regionale e devo intervenire sul punto 2 come Presidente della Commissione, preferirei che si discutesse ora il punto 2. Capisco che è più importante la presenza dell'Assessore effettivo nella Giunta Regionale, ma siccome mancherà un Assessore effettivo può darsi che sia necessaria anche la presenza del Vice Assessore.

PRESIDENTE: Se ho ben capito un Assessore vorrebbe che si trattasse il punto 3 ed uno vorrebbe che si trattasse il punto 2 perchè tutti e due sono a Trento. Quell'Assessore che manca vorrebbe venire nel pomeriggio, nonostante ci sia seduta di Giunta Regionale per parlare nel pomeriggio su questo argomento...

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Bertorelle ha detto di mantenere l'ordine del giorno.

CONSIGLIERE: Bertorelle?

PRESIDENTE: Sì, Bertorelle, perchè vorrebbe parlare sul punto 3; se lo trattiamo nel pomeriggio quell'Assessore non partecipa alla seduta di Giunta Regionale evidentemente, perchè l'Assessore Bertorelle mi ha detto che nel pomeriggio sarebbe venuto. Comun-

que pongo ai voti la proposta perchè qui ci sono interessi contrastanti.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Faccio presente che mi asterrò dalla questione perchè non mi interessa niente se viene discusso un punto o altro. Ma quanto diceva Panizza che cioè venga sospeso il punto 3 e rimandato ad altra seduta mi pare che non sia giusto, perchè la Giunta può adottare una delibera del Consiglio in casi eccezionali con l'obbligo però di portare la delibera per la ratifica alla prima seduta del Consiglio dopo la presa di questa delibera da parte della Giunta. Quindi rinviare la trattazione della delibera ad un'altra seduta, sarebbe in contrasto con le attuali disposizioni in materia. Perchè non si tratta di tornata, si tratta di seduta e quindi la delibera presa dalla Giunta si deve in ogni modo discutere in questa seduta e non deve essere rinviata ad altra seduta. Siccome però penso che in giornata possiamo discutere il conto consuntivo, sul quale non credo che ci sarà da perdere tante parole, ed anche la delibera, per me è lo stesso se si segue l'ordine del giorno che è stato fissato. Per questo mi asterrò dal voto.

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei fare presente questo, soprattutto al Signor Presidente: abbiamo la richiesta di due Assessori regionali, ma diversa dall'altra e contrastanti. Ove il Consiglio si esprimesse accogliendo o l'una o l'altra, certamente farebbe un torto o all'uno o all'altro. Ma c'è un'altra considerazione da fare. Il Presidente del Consiglio Provinciale ha pregato il Vice Presidente di mantenere l'ordine del giorno, mi pare che non si possa andare oltre a certe regole di correttezza politica. Se il nostro Presidente ha chiesto di mantenere l'ordine del giorno, io penso che questo Consiglio, che ha votato la fiducia a quel Presidente, non può usare la sgarberia di non accettare una tale richiesta. Quindi io mi associo alla preghiera del Presidente del Consiglio Provinciale affinché l'ordine del giorno venga mantenuto ed aggiungo che è veramente sorprendente che ci sia un ordine del giorno e che poi ad un certo momento, solo perchè un consigliere, che è anche Assessore, ha questi impegni, debba chiedere lo spostamento dell'ordine del giorno. Allora non facciamo più ordini del giorno, mettiamo «varie», e arrivando qui ci mettiamo d'accordo cosa faremo prima e cosa faremo dopo. Concludendo, chiedo il rispetto dell'ordine del giorno.

BENEDIKTER (S. V. P.): Wenn ich auch die Ausführungen des Herrn Dr. Caminiti alles eher als korrekt empfinde und nicht teilen kann, so möchte ich nur erklären, daß ich einverstanden bin, wenn die Tagesordnung so abgewickelt wird, wie sie vorgesehen ist und ich also meinen Antrag zurückziehe, weil ich die Ab-

sicht habe, den Präsidenten des Regionalausschusses zu bitten, gewisse Punkte von der Tagesordnung des Regionalausschusses abzusetzen, damit sie dann in Anwesenheit der beiden deutschen Regionalassessoren behandelt werden können.

PRESIDENTE: Anche se il dott. Benedikter non condivide le argomentazioni enunciate da Caminiti, che non considera corrette, egli ritira la sua proposta e pregherà il Presidente della Giunta regionale di stralciare dall'ordine del giorno della seduta di Giunta regionale alcuni argomenti per dargli la possibilità di essere presente alla trattazione degli stessi. Perciò leggiamo la relazione della Giunta.

AMONN (S. V. P.): La diamo per letta?

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di dare la relazione della Giunta per letta? La maggioranza è d'accordo!

Relazione della Commissione.

AMONN (S. V. P.): La diamo anche per letta?

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Io sono contrario a questa proposta.

PRESIDENTE: La volete letta?

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Io sono contrario a darla per letta.

PRESIDENTE: La volete letta? Se non ci sono proposte di darla per letta si dà inizio alla lettura.

AMONN (S. V. P.): (Legge - liest).

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Voglio accogliere l'invito fatto dal Presidente della Giunta e riservare, tutto quello che potrebbe essere la vasta discussione di carattere politico anche in relazione ai noti avvenimenti politici in Alto Adige, alla discussione del bilancio preventivo del 1956. Sarò dunque breve sul serio, con l'orologio alla mano!

MITOLO (M. S. I.): Comè sempre!!!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Con l'orologio alla mano. Dirò, francamente, che mi sembra, in certo qual modo, anacronistico fare una lunga discussione sul consuntivo dell'ultimo anno della prima legislatura, oggi, allo scadere, direi meglio, alla vigilia della chiusura della seconda legislatura. Con questo non faccio che ribadire ancora il chiodo sul quale ci siamo soffermati tutti in occasione della presentazione dei vari bilanci

consuntivi; pochi, pochissimi in verità; se non erro è il secondo conto consuntivo che abbiamo il bene di esaminare. Non spetta a me ricercare di chi sia la colpa, se della Giunta o di altro ufficio; certo è che è poco serio, proprio poco serio, presentare il consuntivo a distanza di 4 anni! Se è vero, che il conto consuntivo è quello dal quale si dovrebbe giudicare in sostanza l'operato della Giunta, dal quale potrebbe scaturire un giudizio circa la politica amministrativa della Giunta. Oggi mancano indubbiamente gli elementi per poter esprimere questo giudizio. Abbiamo detto molte volte che questo sistema strano di controllo, a noi non concede la ricerca di questi elementi, la visione di questi elementi. Chi è stato in Commissione legislativa, può darsi, abbia qualche cosa in mano di più probante di quanto abbia io che non faccio parte della Commissione legislativa competente; è indiscutibile però che i consiglieri, per se stessi, poco o nulla hanno per giudicare all'infuori di una serie notevole e nutrita di cifre, che «battono», perchè, come si suol dire, la matematica non è un'opinione; ed all'infuori di quelle, niente altro! Il conto consuntivo del 1952 assume un aspetto storico dunque, da museo, manca di attualità, per cui discuterlo sarebbe realmente una inutile perdita di tempo. Questo dico e non posso fare a meno di rammaricarmi, ancora una volta, che i consuntivi, che sono gli atti fondamentali e più importanti della vita amministrativa, vengano presentati ed esaminati in questo modo. Io mi ricordo che è stata fatta la proposta, tempo addietro, formulata anche in sede regionale e quasi accolta dal Presidente Odorizzi, perchè fosse demandato alla Commissione alle finanze, alla Commissione legislativa cioè preposta all'esame del bilancio, una funzione particolare, quasi elevandola a collegio dei revisori dei conti; la funzione di seguire l'attività amministrativa, con una certa immediatezza, ogni mese, ed alla fine dell'anno, alla conclusione cioè dell'anno finanziario, portare al Consiglio una relazione, dalla quale realmente si potesse avere una chiara idea di quella che è stata la politica amministrativa dell'annata. In questo modo solo potremo esprimere un giudizio cosciente; ed esprimere, in pari tempo, un voto altrettanto cosciente. Nella relazione del Presidente della Giunta che accompagna il consuntivo, leggiamo che, oggi, le cose sono regolari. Francamente mi auguro che siano regolari; farei solo osservare che sono indietro ancora il 1953, 1954 e 1955 per cui, finchè questi consuntivi non vengono presentati al vaglio del Consiglio, non si può parlare di regolarità e che è quanto meno una burletta il parlarne, finchè abbiamo indietro tre consuntivi di questa seconda legislatura. La relazione poi del Presidente ha carattere fondamentalmente contabile. Anche qui si tratta di un'elencazione di cifre, con pochissime spiegazioni circa il modo come sono stati spesi questi soldi e soprattutto circa i risultati raggiunti da parte dell'Amministrazione provinciale. E' una relazione stret-

tamente contabile; io credo che si potrebbe riferire dettagliatamente, o per lo meno a grandi linee, entrare in argomento sul come furono eseguiti i servizi, sui risultati raggiunti; risultati, non di natura contabile, ma i risultati di ordine sociale ed economico; questi dovrebbero seguire parallelamente in una relazione che rappresenti il «conto morale» dell'amministrazione. Sono cose che abbiamo dette più volte, sono cose che anche in questa occasione sentiamo il dovere di ripetere, caso contrario, come dicevo prima, vengono a mancare gli elementi di giudizio e nessuno può pretendere che noi si compia il proverbiale «atto di fede» nei confronti dell'esecutivo; atto che noi non ci sentiamo di compiere. Quello che è interessante, l'unica cosa interessante, direi, che accompagna questo conto consuntivo del 1952 è la relazione della Corte dei Conti; su questa relazione mi soffermerò brevemente, in uno o due punti che assumono maggiore interesse. Altri consiglieri, spero, si soffermeranno su altri punti, perchè sono gli unici elementi di giudizio che ci sono stati offerti. Questa nutrita relazione, questa interessante relazione ci è giunta, per la verità, con notevole ritardo rispetto al bilancio stesso. Pare non fosse nell'intenzione della Giunta o di parte della Giunta di inviarla ai consiglieri; io insisto perchè le relazioni della Corte dei Conti siano sempre inviate ed accompagnino come documento fondamentale ogni rendiconto consuntivo, perchè, effettivamente, a tutto oggi, non abbiamo niente di più serio e niente di più concreto onde poter giudicare. Mi fermerò su qualche punto di questa relazione che ha attinenza con problemi del giorno e che non ha il carattere della sola «storicità», come tutto il resto. Un fondamentale argomento è costituito dalle osservazioni fatte circa l'assunzione del personale, i titoli di studio ed il trattamento economico del personale stesso. Tralascio quanto riguarda le competenze degli organi della Provincia; sarebbe molto interessante fermarsi, anche in relazione alla delibera presa dalla Giunta con i poteri di urgenza, dove si dimostra a che cosa si limiti il controllo della Corte dei Conti. Dove è dimostrato come la Provincia abbia una certa ampiezza di azione e come non sia certo il caso di restringere questa azione di controllo, ma, se mai, di aggiungere a quel controllo un controllo di altra natura, il cosiddetto controllo di merito. Per quanto riguarda l'assunzione del personale, il trattamento economico ed i titoli di studio, voglio puntualizzare questi aspetti. Risulta che l'amministrazione promise che entro il 1952 avrebbe provveduto a varare il regolamento organico del personale. Ho scritto accanto a questa promessa, che risulta a pagina 20 della relazione della Corte dei Conti, «barzulletta» — ed ho ripetuto ancora «barzulletta» a pagina 21 e 23, dove si danno ulteriori assicurazioni che tutta la materia sarebbe stata disciplinata al più presto con lo emanando regolamento organico del personale. Queste assicurazioni hanno veramente il sapore della barzulletta, se pensia-

mo che siamo nel 1956 ed appena ora la Commissione siede a studiare il regolamento organico proposto che, oltre tutto, ha necessità assoluta di essere completamente capovolto e riveduto. La mia osservazione non mira tanto a rilevare l'anacronismo delle assicurazioni date nel 1952 e non mantenute a tutto oggi, quanto al richiamare, anzitutto, i membri della Commissione che hanno da esaminare il progetto di regolamento organico e la Giunta poi, ad un'attenta riflessione su questo problema; perchè se assicurazioni avete date nel 1952 e successivamente di anno in anno, non potete continuare a dare soltanto assicurazioni alla Corte dei Conti ed al personale stesso. Continuare a dare assicurazioni nel 1956 e 1957 fino al 1960! Bisogna trovare sull'argomento del regolamento organico un punto di incontro. Bisogna trovarlo, perchè il progetto proposto deve essere modificato; perchè, qui è facile farlo varare dalla maggioranza assoluta esistente, ma per il centro è poi facile respingerlo. Bisogna sanare la tragica situazione in cui si trovano decine e decine di persone. Sappiamo che su 230 persone, appena 25 sono di ruolo, tutto il resto è costituito da fuori ruolo e da avventizi, che vengono assunti e licenziati, come fa la Montecatini, di due mesi in due mesi; situazione quindi di disagio morale e materiale che poi, è naturale, va a tutto svantaggio della Giunta, degli uffici e del buon andamento dell'amministrazione in genere. Per cui mi permetto ancora di rivolgere in questa sede un appello perchè si cerchi e si giunga ad una soluzione concreta e, soprattutto, definitiva. E' evidente che per arrivare a ciò bisogna svuotare il regolamento organico di quelle punte politiche e polemiche che garantiscono una resistenza da parte del Governo e lasciano presagire un'eventuale impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale. Tralasciando il problema di funzionalità dell'organismo provinciale che interessa a voi, vi è un problema sociale e morale nei confronti del personale che in questa Provincia opera e lavora; non intendere tutto questo vuol dire fare coscientemente il danno nostro, il danno a loro e soprattutto fare il danno dell'Amministrazione in sé e per sé. Questa la raccomandazione che io rivolgo! A proposito dei titoli di studio è indispensabile che il regolamento organico accanto agli uffici ed al personale (non ignoriamolo!) precisi esplicitamente il titolo di studio richiesto e necessario; questo concede di trovare una soluzione di sanatoria per quanto concerne il passato, per quanto concerne il garantire i diritti acquisiti, ma è indispensabile giungere a questo, caso contrario, anche qui si va incontro alla ripulsa degli organi centrali. E' poi indispensabile unire alla pianta organica la tabella degli stipendi e dei salari, chiara, precisa, e soprattutto una tabella che dimostri una progressione legittima degli stipendi e rispettivamente dei salari, e non presenti e proponga sperequazioni di sorta; le attuali tabelle, quelle presentate dalla Giunta, presentano questo lato assolutamente negativo ed insoddisfaccen-

te per il personale. Non mi dilungo sugli altri punti dove la Corte dei Conti ha fatto delle osservazioni che ho letto con vero e proprio interesse; mi fermo un momento sulla questione dei contributi. A pagina 27 (contributi, concorsi e sussidi) si parla di quel complesso di denaro pubblico che, attraverso rivoli difficilmente individuabili, come ho detto più di una volta, si convogliano in una sola determinata direzione. Noi non abbiamo pensato che per l'erogazione di questi contributi e sussidi si voglia espressamente cadere «nell'eccesso di potere», ma siamo nel diritto di pretendere che le spese pubbliche debbano essere scrupolosamente documentate, e che le spese facoltative propriamente dette, sulle quali mi sono soffermato più volte nella discussione dei bilanci debbano avere per oggetto, esclusivamente servizi ed uffici di utilità pubblica secondo il disposto della Legge comunale e provinciale, art. 312 del Testo Unico, che noi siamo tenuti ad osservare. Così per l'assistenza agli infanti illegittimi, abbandonati ed esposti, così per i minorati fisici e psichici. A pagina 27 della relazione della Corte dei Conti risulta come questa documentazione non sia assolutamente sufficiente e sia anche richiesto in modo insoddisfacente. Sarebbe interessante leggere l'osservazione stessa, ma penso che tutti l'abbiano fatto o lo possano fare. Solo pongo l'accento su questo perchè so che sarebbe bello dare, poter dare a tutti, sempre, in tutte le direzioni e ad ogni richiesta, ma siccome questo non è possibile, (lo sappiamo noi e lo sapete voi che siete gli amministratori) bisogna dare non a casaccio, perchè dando a casaccio si favorisce il «solito furbo», quello che ottiene a destra ed a manca, che sa destreggiarsi fra le varie amministrazioni ed ottenere favoritismi ed altro, a scapito però dei veri bisognosi. Poi, non dobbiamo dimenticare che è denaro pubblico che amministriamo, denaro che non può essere distribuito a casaccio, senza tutte le più complete garanzie, che diano a tutti noi la tranquillità che questo denaro, denaro pubblico, vada effettivamente laddove deve andare perchè ivi è il vero, l'autentico bisogno. Fatte queste osservazioni sulle quali mi volevo fermare in particolare e lasciando a chi mi seguirà di esaminare altri aspetti di questa interessante relazione, aggiungo che il controllo della Corte dei Conti è effettivamente necessario, è effettivamente prezioso. D'altronde abbiamo visto dalla relazione stessa, che si tratta di un controllo fatto veramente con i «guanti gialli», da signori, con una comprensione altamente apprezzabile. Basti pensare che sono stati esaminati 4534 atti della Provincia e che soli 280 rilievi sono stati mossi. Aggiungasi che dalla relazione ho potuto arguire che, per la particolare situazione in cui si trova la Provincia di Bolzano, sempre o quasi sempre si è receduto, fuorchè laddove c'era un vero e proprio vizio di legittimità, di fronte al quale non si poteva recedere. Necessità dunque del controllo! Ma io che mi batto sempre perchè manca il controllo di merito, mancando il collegio dei

revisori dei conti, vorrei fosse devoluto il compito di seguire l'amministrazione, alla Commissione legislativa del bilancio. Del resto, penso che l'amministrazione ha tutto da guadagnare se è seguita ed anche indirizzata, perchè il numero dei rilievi e tutto questo complesso di illegalità o, quanto meno, di improprietà in cui essa è caduta, dimostrano chiaramente che la Giunta non è infallibile ed ha bisogno di essere seguita. Quando questo controllo, quello di merito, fosse instaurato da parte di questa commissione allora soltanto potremmo avere a disposizione elementi validi per esprimere un giudizio positivo sul conto consuntivo. Finchè le cose stanno come stanno, sinceramente non mi sento di assumere questa responsabilità, per cui annuncio l'astensione da parte mia.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Giustamente Molignoni diceva che l'esame del conto consuntivo 1952 è un po' un fatto anacronistico per il nostro Consiglio, aggiungerò che è addirittura per me una burla mettersi ad esaminare il consuntivo di 4 anni fa e della legislatura che ha preceduto la attuale. Infatti se si dovesse fare nel Consiglio un serio esame del consuntivo, ogni consigliere potrebbe chiedere tutte le più ampie spiegazioni, potrebbe chiedere in visione tutta una serie di documenti relativi agli atti amministrativi compiuti e specificati nel consuntivo del 1952, e immaginate che cosa ne verrebbe fuori! Questo sarebbe una facoltà dei consiglieri che però non viene realizzata perchè i consiglieri ormai si sono adagiati sull'abitudine di esaminare il consuntivo sentendo leggere la relazione della Giunta, la relazione della Commissione e la relazione della Corte dei Conti e basta! E' un'abitudine che purtroppo ormai è stata presa in questi anni da parte del nostro Consiglio, ma che non porta alla conclusione che il Consiglio Provinciale ha effettivamente, seriamente esaminato il conto consuntivo alla stessa stregua dell'esame che il Consiglio Provinciale fa del bilancio preventivo ogni anno. E sono lieto che il cons. Molignoni si sia soffermato sulla questione della necessità di istituire da parte del Consiglio una specie di organo di controllo di merito sugli atti della Provincia, perchè io stesso, dai primi giorni nei quali io ho incominciato il mio lavoro come consigliere provinciale, mi sono battuto per questa tesi. Mi è sempre stato detto che la Corte dei Conti svolge già un sufficiente controllo di legittimità, ed anche di merito sugli atti della Giunta Provinciale e quindi questo non è necessario, e si è sempre andati avanti così. Ora io credo che sia il momento, e con il prossimo preventivo io mi batterò con forza su questa questione, di adottare una decisione al riguardo, perchè è una necessità sentita. Se per lo meno si incaricasse la Commissione provinciale alle finanze di seguire mese per mese gli atti dell'Amministrazione provinciale ed alla fine dell'anno di fare quella relazione a cui accennava Molignoni, io credo che il Con-

siglio sarebbe per lo meno confortato dal fatto che una Commissione legislativa come quella delle finanze, tanto per non istituire un nuovo organo, segue di pari passo l'attività amministrativa della Giunta Provinciale e quindi in base ai rilievi, alle osservazioni ed all'esame che mese per mese fa questa Commissione si sente, come dico, confortato da questo lavoro e dalle conclusioni a cui giunge la Commissione, e quindi non deve aspettare 4 anni per esprimere un certo giudizio sul consuntivo dell'Amministrazione provinciale, ma già in quella sede, anno per anno, può esprimere un suo giudizio, discutere e chiedere informazioni e quindi per lo meno sotto questo aspetto essere più tranquillo. Perché si dice: fiducia, fiducia! Non si tratta di un atto di sfiducia, ma si tratta di perfezionare questo atto di controllo che il Consiglio svolge di regola per legge sul Consuntivo, attraverso un incarico che può essere dato alla Commissione alle finanze. Su questo consuntivo ci sarebbe parecchio da dire. Io in Commissione alle finanze ho chiesto tutta una serie di dati, dati che mi porterebbero molto lontano nelle argomentazioni, sui sistemi di dare dei contributi, sul modo di controllare l'attività di enti e persone che ricevono contributi, ecc., ma non lo faccio, perché il tempo è denaro, specialmente oggi. Ma una domanda mi sia lecito porre, in che misura l'Amministrazione provinciale ha cercato di uniformarsi ai rilievi, per esempio, espressi dalla Corte dei Conti su varie questioni? Si dice che la Corte dei Conti svolge questo controllo e lo ha svolto perché questo appare dalle statistiche che la stessa Corte dei Conti ci fa conoscere in merito al consuntivo del 1952; ma poi la Corte dei Conti ha espresso tutta una serie di osservazioni sulle quali si è soffermato in parte anche il cons. Mognoni, ma a distanza di quattro anni non c'è da dire che queste osservazioni lasciano il tempo che trovano. L'Amministrazione provinciale ha fatto tutta una serie di promesse, che avrebbe risolto la tale questione, che si sarebbe uniformata a quei tali rilievi, ma poi le cose sono rimaste come prima. Si parla della assunzione del personale, dell'inquadramento organico. Già nel 1953 si disse che si sarebbe provveduto a far deliberare il regolamento del personale, i titoli di studio, questioni già sollevate in questi anni da parte mia, sull'inquadramento di certi funzionari qui, più o meno protetti, diciamo apertamente, più o meno protetti che hanno un titolo di studio che dovrebbe portarli in un certo posto ed invece sono avanzati di grado e così via, sono cose rilevate nel 1952, per le quali si è promesso formalmente da parte dell'Amministrazione provinciale di regolarizzarle, che sono rimaste al punto in cui si trovavano. Se guardiamo anche la questione dei contributi, come diceva Mognoni, ci sarebbe da dire qualche cosa, a pagina 27, circa il sistema dell'Amministrazione provinciale sull'assistenza a favore di minorati fisici e psichici e qui sono contenute delle tesi che mi confortano, perché se vi ricordate, l'anno scorso

abbiamo esaminato, in relazione a un noto caso la questione; mi è stato detto da più parti che avevo torto nel sostenere che l'Amministrazione provinciale doveva adottare un ben diverso orientamento. La Corte dei Conti diceva nel 1952, che non sempre era convenientemente documentata la sussistenza delle condizioni a cui era subordinato l'intervento della Provincia, in riferimento al fatto che la Provincia nel caso di assistenza a favore di minorati fisici e psichici deve intervenire in questa misura in primo luogo a favore di poveri, in corrispondenza all'effettivo bisogno, perché la classificazione «povero» può portare alla conclusione che soltanto quelli che sono iscritti nell'elenco dei poveri devono essere aiutati. Io dico di no, vanno aiutati anche i bisognosi e in proporzione al bisogno dei familiari diretti ed indiretti, quindi in proporzione a questo e non come si verifica ancora nella nostra Amministrazione provinciale in relazione a famiglie che non possono essere assolutamente classificate nullatenenti, o addirittura bisognose. Ora un altro rilievo potrebbe essere fatto, che non ha fatto la Corte dei Conti, ma che faccio io dall'esame che ho potuto fare a questo riguardo circa la concessione in genere di determinati contributi: si concedono contributi alle più svariate associazioni! Pensate che c'è persino un contributo, sia pur minimo, al «Laboratorio di politica economica»! Persino al «Laboratorio di politica economica» si è dato un contributo!!! I contributi sono tanti e dati di qua e di là. Mi pare che non ci sia ancora, da parte dell'Amministrazione provinciale un adeguato controllo sul come vengono spesi i denari che vengono dati dalla Provincia, vale a dire che alla fine di ogni anno, per lo meno in riferimento ai principali contributi, cioè in ordine al volume del denaro che viene erogato ed anche alle associazioni ed agli enti a cui il denaro viene dato, ci dovrebbe essere una relazione accurata con adeguata documentazione da parte di queste associazioni, persone o enti che deve essere fornita all'Amministrazione Provinciale e che sia poi magari allegata al preventivo della Provincia, una relazione dell'Amministrazione provinciale, in ordine all'utilizzazione di questi contributi per dimostrare al Consiglio per quali finalità siano stati spesi questi soldi. Quindi io sollecito un maggior controllo da parte dell'Amministrazione provinciale sul modo con cui vengono, non soltanto dati, ma spesi questi contributi. E, sempre in riferimento a questo problema, sollecito anche un controllo da parte dell'Amministrazione provinciale in riferimento ai contributi che vengono erogati dalla Regione. Io ho visto in più di un'occasione che la Provincia dà dei contributi, ma non sa se la Regione sta per darne, o ne ha dati allo stesso ente, alla stessa associazione, alle stesse persone, ed allora bisogna pure che venga attuato una specie di coordinamento fra Regione e Provincia per quanto riguarda i contributi da erogare ad associazioni o enti o persone, perché non ci sia chi viene

alla Provincia e chiede il contributo, e poi, siccome la mano destra non sa quello che fa la sinistra, va alla Regione e chiede anche altri contributi. La Provincia deve sapere questo, come lo deve sapere la Regione, quindi un coordinamento a questo riguardo deve esserci sempre, appuato per poter controllare minutamente l'erogazione e l'utilizzazione di questi denari pubblici. Quindi mi pare che da questa relazione della Corte dei Conti, che è quella che non si adagia solo sulla descrizione di pure cifre, ed anche da alcune osservazioni di carattere personale che io ho svolto, si debba trarre una conclusione, quella cioè che l'Amministrazione provinciale, se si è impegnata a sistemare certe grosse questioni, quale quella dell'organico del personale, dei titoli di studio, se ha avuto dei rilievi in merito a come viene attuata l'assistenza, e così via, finalmente cerchi di riesaminare la situazione e di iniziare da questo anno, da questo preventivo, che discuteremo fra qualche settimana; a mettersi veramente sulla strada giusta, sulla strada per la quale si è del resto impegnata. Concludo col dire che, perchè l'esame del consuntivo divenga una cosa seria e non una burla, bisognerà che finalmente si esca dall'incertezza in cui siamo stati finora e si istituisca questo organo di controllo di merito sugli atti dell'Amministrazione provinciale.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno, la discussione generale è chiusa. Chi è d'accordo di passare alla discussione articolata prego di alzare la mano.

Wer ist einverstanden, zur Diskussion der Artikel überzugehen?

Approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 1. Chi chiede la parola? E' posto ai voti l'art. 1. E' approvato con due astenuti.

Art. 2. E' posto ai voti l'art. 2. E' approvato con due astenuti. Prego distribuire le schede.

(Appello - Namensaufruf)

E' approvato con 13 sì e 3 schede bianche.

13 Ja-Stimmen, 3 weisse Stimmzettel.

Punto 3 all'ordine del giorno: « *Ratifica della deliberazione n. 192 del 9 febbraio 1956, presa dalla Giunta Provinciale a sensi dell'art. 48, punto 7 dello Statuto di Autonomia, relativa all'impugnazione delle norme di attuazione concernenti il controllo della Corte dei Conti sugli atti delle Provincie senza registrazione con riserva, e all'incarico all'Avv. Giovanni Persico del patrocinio della Provincia davanti alla Corte Costituzionale* ».

Punkt 3) der Tagesordnung: „*Genehmigung des vom Landesausschuß im Sinne des Art. 48, Punkt 7 des Autonomiestatutes gefaßten Beschlusses Nr. 192 vom 9. Februar 1956 bezüglich der Anfechtung der Durch-*

führungsbestimmungen betreffend die Kontrolle des Rechnungshofes über die Beschlüsse der Provinzen ohne Registrierung mit Vorbehalt und Beauftragung des Rechtsanwaltes Dr. Giovanni Persico mit der Vertretung der Provinz vor dem Verfassungsgerichtshof”.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): (Legge la deliberazione - liest den Beschluß).

NARDIN (Segretario P. C. I.): Mi sia permesso di sollevare una questione pregiudiziale. Questa deliberazione adottata dalla Giunta provinciale in luogo del Consiglio con certi poteri di urgenza che sono stabiliti dallo Statuto e che propone l'impugnazione delle norme di attuazione concernenti il controllo della Corte dei Conti sugli atti della Provincia senza registrazione con riserva, mi pare improponibile. A queste conclusioni io sono arrivato da un semplice esame della citata legge 11-3-1953 N. 87, perchè si dice alla fine di questa delibera: « *La Giunta Provinciale, a sensi dell'articolo 36, comma secondo della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, che rende applicabili alle Provincie autonome della Regione Trentino-Alto Adige le disposizioni del Capo secondo della legge medesima, coordinato con l'articolo 83 della legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 5, a maggioranza delibera* ». Ora io mi sono chiesto anzitutto questo: una legge ordinaria, qual'è questa, 11-3-1953 N. 87, può modificare una legge costituzionale, qual'è lo Statuto di autonomia? Non mi picco di essere un giurista, ma devo concludere che una legge ordinaria non può modificare dei chiari disposti dello Statuto di autonomia che è una legge costituzionale, ed a questo riguardo gli articoli 82 e 83 dello Statuto. Ma a leggere bene l'art. 36 che cosa si rileva? « *Le disposizioni del presente Capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione!* » Questo è il famoso secondo comma invocato, « *e ai suoi organi vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Provincie nella Regione* ». Ma questo « *quanto vi è disposto* », lo interpreto non quanto vi è disposto nel primo comma dell'art. 36, cioè: « *Le disposizioni del presente capo sono applicabili* » ma quanto vi è disposto in genere per la Regione a Statuto semplice, in tutto il capo secondo di questa legge ordinaria. Si precisa che queste impugnazioni dinanzi alla Corte Costituzionale devono essere avanzate secondo le lettere « a » e « b » dell'art. 23, e le altre norme che sono contenute in altri articoli, 32 e 33, ecc., ma fermo restando quanto è già stabilito dallo Statuto di autonomia, vale a dire che queste disposizioni si applicano per la Regione o per le Provincie, però fermo restando che la Regione,

secondo la legge costituzionale, può impugnare secondo l'art. 83 le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica che devono essere impugnati dalla Giunta Regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto, ed in altra sede queste disposizioni di procedura valgono anche per le Province di Trento e di Bolzano, secondo l'art. 82 dello Statuto, quando deve impugnare che cosa? una legge regionale di fronte alla Corte Costituzionale. Cioè non viene mutato l'ambito entro il quale deve operare, ai sensi dello Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta Regionale da un lato nell'impugnazione di leggi, o di atti o norme aventi valore di legge in tutta la Repubblica secondo l'art. 83, e nell'ambito della impugnazione della legge regionale da parte di una delle Province, secondo quanto stabilisce l'art. 82. Per cui la strada giusta era quella che entro il termine prescritto la Giunta regionale proponesse al Consiglio l'impugnazione delle famose norme di attuazione che qui si propone di impugnare. Che cosa ha impedito questa procedura? Che cosa impediva che entro i termini prescritti la Giunta Regionale, o anche altri eventualmente, proponessero, tramite il Consiglio regionale, di impugnare queste norme di attuazione! Quella era la strada! Se si è andati ad interpretare in malo modo questo secondo comma dell'art. 36 di una legge ordinaria, che non può modificare una legge costituzionale, è perchè probabilmente si è pensato che al Consiglio provinciale c'era una maggioranza assicurata e senza tanta discussione si arrivava ad una conclusione secondo quella proposta. Perchè se si interpretasse così come è stato interpretato dalla Giunta Provinciale il secondo comma dell'art. 36, si dovrebbe arrivare alla conclusione che questa è effettivamente una legge anti-costituzionale (questa legge ordinaria) perchè contravviene a una legge costituzionale; invece no, la legge è in regola, è l'interpretazione del secondo comma dell'art. 36 che deve essere totalmente diversa dalla conclusione a cui è arrivata la Giunta Provinciale, cioè che questo secondo comma non è certamente la scappatoia, la modificazione dell'art. 82 dello Statuto di autonomia, ma vuole significare appunto quanto io dicevo prima. Per cui per me non è proponibile, la strada giusta era, dico era, non è, perchè il termine è scaduto, era una proposta di questo genere, tramite la Regione, il Consiglio regionale e la Giunta regionale. Questo per me è pregiudiziale e vi dico la verità che, pur non essendo d'accordo, come dimostrerò in questo mio intervento, su alcune argomentazioni fondamentali contenute in questa delibera, io avrei potuto anche arrivare a votare favorevolmente all'impugnazione per dare una dimostrazione che anche quando non la penso come gli altri su questioni serie come queste, che sono opinabili comunque, ma avrei votato favorevolmente per non oppormi che una parte del Consiglio, piccolo o grande che sia, che la pensa in modo diverso da me, possa adire alla Corte Costituzionale per

dirimere questa importante questione. Ma non voterò, mi asterrò dalla votazione perchè non è proponibile, secondo me, la delibera al Consiglio provinciale in questa maniera. Nel merito della questione, senza volere entrare in troppi dettagli, mi pare che le argomentazioni portate qui dalla Giunta provinciale, non vadano, perchè il testo unico della legge sulla Corte dei Conti, all'art. 20 dice: «*La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziare nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione ed il pagamento delle spese siano conformi alle leggi ed ai regolamenti*». Questo deve fare la Corte dei Conti. L'art. 24 dice: «*Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione, ricusa il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata. Se il Ministro insiste, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmette gli atti al presidente della Corte, il quale provoca sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo, costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di sezione e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22. La deliberazione della sezione è motivata.* Art. 25: «*Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri. Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva*». Poi l'articolo precisa quando il rifiuto di registrazione è assoluto e annulla il provvedimento, e qui fa una serie di casi. Poi dice l'articolo 26: «*La Corte dei Conti ogni 15 giorni comunica direttamente agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle relazioni relative.* E in riferimento ai consuntivi poi, l'articolo 40, 41 e 42 di questo Testo Unico precisa pure: «*La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa*» e anche qui tratta della registrazione con riserva e quindi della trasmissione tramite il Ministro mi pare della Giustizia, ecc. di questi atti registrati con riserva alle Camere. Ma dico, invocare queste norme che sono anche state, mi pare, in parte modificate dalla legge del 21-3-1953 N. 161 specialmente per quanto riguarda l'art. 24, che ho testè letto, e dire che devono essere automaticamente le stesse norme applicate per la Provincia, mi pare che non vada assolutamente, sfugge direi ad ogni logica. Perchè anzitutto si tratta di avere una diversa visuale di quello che è il nostro ordinamento. Noi non dobbiamo sfug-

gire alla realtà che è quella della Costituzione che nel Capo 5° tratta dell'ordinamento regionale, provinciale e dei Comuni. E al fondo di questo, specialmente in riferimento all'art. 125 della Costituzione, viene previsto il controllo di legittimità ed anche di merito in certi casi, ma parliamo solo di controllo di legittimità sugli atti della Regione. Parlare di Regione nel nostro caso è uguale come dire Provincia e Regione, in quanto appunto come è stato detto anche nella delibera della Giunta Provinciale, dal momento che noi come Provincia abbiamo particolari facoltà legislative primarie, possiamo essere posti sullo stesso piano, ma questo controllo di legittimità è previsto dalla Costituzione per tutte le Regioni a Statuto speciale ed a Statuto normale. E' logico che sia questo, perchè si tratta anche di considerare che ci deve essere pure uno stato di diritto nel senso che tutti gli atti amministrativi e legislativi anche delle Regioni a Statuto speciale o normale devono uniformarsi a quello che è il diritto nazionale, ma in secondo luogo c'è anche la necessità che per tutti gli atti delle Regioni e quindi anche della nostra Provincia ci sia un certo controllo che non deve essere eccessivo, in questo caso posso battermi contro il controllo eccessivo, ma non contro il controllo per principio dello Stato, perchè lo Stato deve avere una certa garanzia anche nei confronti delle autonomie regionali sia a Statuto speciale che a Statuto normale, una certa garanzia deve pure esserci, altrimenti c'è lo Stato nello Stato, e questo non va; c'è la necessità che tutti gli atti di queste amministrazioni, pur non ledendo la loro autonomia prevista da appositi Statuti speciali si uniformino alle finalità per cui a suo tempo l'Assemblea costituente decise di prevedere tutto l'ordinamento regionale e quindi il decentramento nella Repubblica italiana. Bisogna quindi avere una visuale; come si fa a dire che il Consiglio provinciale è sullo stesso piano del Parlamento, ed il Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte dei Conti è sullo stesso piano della Giunta Provinciale?! Non si può! Anzi tutto al di sopra del Parlamento non c'è nulla, chi è che può andare a controllare il Parlamento? Il Parlamento è sovrano; il Consiglio provinciale non è sovrano, perchè le nostre leggi p. es. sono subordinate al visto del Governo, questa è una realtà che tutti riconosciamo, e credo che anche dal punto di vista di diritto dobbiamo riconoscerlo. Quindi siamo come Provincia un ente controllato. Il Parlamento non è un organo controllato, è un organo sovrano. Il Consiglio dei Ministri può essere paragonato alla Giunta provinciale? Neanche, perchè in fin dei conti come avviene la registrazione con riserva nei confronti di una decisione di un Ministro? solo in determinati casi eccezionali un Ministro è costretto a prendere determinate misure. La Corte dei Conti appunto per quanto stabilito nell'art. 20 del T. U., prima citato, dice di no, tu non puoi perchè questa spesa, questo provvedimento straordinario è fuori da quan-

to stabilito nel bilancio. Allora c'è tutta quella trafila, tutta quella procedura per cui si arriva alla registrazione con riserva dell'atto, ma il provvedimento del Ministro, confermato dal Consiglio dei Ministri, entra in vigore e la Corte dei Conti trasmette alle Camere, con tutti i documenti e tutte le relazioni adeguate, questo provvedimento visto con riserva perchè il Parlamento poi provveda a sistemare anche dal punto di vista legislativo questo atto, chiamiamolo amministrativo, ma anche politico preso dal Ministro e successivamente dal Consiglio dei Ministri. Ma in ultima analisi è il Parlamento l'organo sovrano che può sistemare la questione, ma noi come Consiglio Provinciale, come facciamo se un domani la Corte dei Conti facesse la registrazione di un atto con riserva per trasmetterlo poi, secondo quanto è previsto per il Consiglio dei Ministri e i Ministri dal Testo Unico, al Consiglio provinciale? Il Consiglio provinciale magari sarebbe invitato a provvedere con una legge o qualche cosa del genere a sistemare quel famoso atto amministrativo della Giunta Provinciale registrato con riserva. Ma fatto questo, ciò che il Consiglio provinciale può fare, specialmente a Bolzano dove c'è anche una maggioranza che segue abbastanza la Giunta provinciale, fatto questo non è finita perchè quella legge che fa il Consiglio provinciale per sistemare questa pendenza fra l'amministrazione provinciale e la Corte dei Conti, il Governo può non approvare, ed allora quella registrazione con riserva che cosa significa in questo caso?! Allora dovrebbe essere ritirata o addirittura annullato l'atto amministrativo in quanto la facoltà del Consiglio provinciale di sistemare dal punto di vista legislativo la questione, non verrebbe concessa perchè il Governo non appone il visto favorevole a quella legge. E voi capite bene che in queste condizioni la registrazione con riserva non avrebbe nessun valore, specialmente quando la si vuole parificare, renderla parallela come diritto a quella stabilita per il Consiglio dei Ministri e per il Ministro, dal Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti. Quindi il parallelismo fra quanto è previsto da questo Testo Unico per il Consiglio dei Ministri e per i Ministri e quindi per l'invio al Parlamento da parte della Corte dei Conti ogni 15 giorni di questi atti registrati con riserva, questo parallelismo non calza con noi che siamo un ente controllato, perchè in tal caso ad un certo momento, secondo la tesi della Giunta provinciale diventeremmo da ente controllato un ente controllore, cosa che non si può ammettere; neanche il più acceso degli autonomisti può ammettere questo! E sostenere questa tesi del giusto controllo che deve esserci da parte di determinati organi dello Stato previsti del resto anche dalla Costituzione nei confronti degli atti della Provincia, non significa essere antiautonomisti, significa interpretare in modo giusto i diritti ed i principi su di cui deve poggiare e per cui devono battersi l'autonomia e gli autonomisti. Quindi mi pare che si debba avere una diver-

sa visuale di quello che è il nostro ordinamento ed anche dei limiti nei confronti dell'ordinamento generale e della stessa Costituzione che noi come ente Provincia dobbiamo pure avere. Quindi dopo aver fatto la prima questione, la questione pregiudiziale che è quella che per me non è proponibile questa delibera di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale, voglio chiedere ancora come mai si abbia aspettato tanto tempo, si sia lasciato trascorrere anche il termine utile perchè questa impugnazione potesse avvenire secondo quanto è stabilito dall'art. 83 del nostro Statuto, attraverso la Regione; perchè si è lasciati trascorrere questi termini e si è aspettato l'ultimo momento, dal momento che la delibera era già pronta da qualche anno? La delibera era in pratica già pronta da qualche anno perchè se voi andate a prendere il discorso che ha fatto il dott. Benedikter a Bressanone nel 1954 al Convivium di studi regionali, che si è svolto dal 27 settembre al 1 ottobre 1954, e aprite il volume a pagina 330, voi troverete quasi tutto il discorso del dott. Benedikter trascritto in questa delibera, neanche mutata una parola. « *Vorrei brevissimamente illustrare il punto di principio* », disse il dott. Benedikter, e poi dice: « *Lo Stato come l'organizzazione che si dà un popolo sovranamente sul proprio territorio* », ecc. Per pagine intere noi troviamo il discorso del dott. Benedikter fatto allora, trasferito in questa delibera. Era già pronta da qualche anno questa delibera, l'avrà preparata il dott. Benedikter, non dico di no, e ha fatto anche bene a prepararla — ma se era pronta già da allora praticamente, perchè si è aspettato di arrivare a questi giorni per proporre al Consiglio provinciale una delibera del genere, che secondo me, non può prendere il Consiglio provinciale, perchè è proprio contro quanto è chiaramente disposto dallo Statuto ed anche perchè il secondo comma dell'art. 36 non dice nulla che possa modificare l'art. 82 dello Statuto. Se era già pronta, si aveva tutto il tempo per andare al Consiglio regionale e di prendere le adeguate iniziative. Quindi, mi pare, che per lo meno si possa dire questo: nella nostra Amministrazione provinciale, anche su questioni che vengono definite basilari per i diritti della nostra autonomia, per lo meno ci sia confusione per cui si deve arrivare all'ultimo momento con il respiro mozzato ad adottare questa delibera d'urgenza e proporla in una maniera sbagliata anche al nostro Consiglio. Ho voluto soffermarmi su questo perchè ho preso l'impegno di parlare poco e ci sarebbe parecchio da dire ancora ma mi pare che sostanzialmente le cose stiano così: non è proponibile, tramite il nostro Consiglio provinciale, l'impugnazione delle norme di attuazione citate di fronte alla Corte Costituzionale, si doveva farla tramite la Regione, ma il termine è scaduto, oggi non si può più farla; questa è la conclusione principale a cui io arrivo, e quindi io non potrò certamente partecipare alla votazione che ci sarà di questa delibera. Io anzi sarei per

invitare i signori del Consiglio a riflettere su queste cose e se è possibile evitare una magra figura di fronte anche alla Corte Costituzionale, la quale non dovrebbe accettare questa impugnazione, questo ricorso, e quindi io credo che si potrebbe anche ritirarlo. Comunque se si vuole insistere si insista, ognuno è padrone di pensare come vuole e di decidere di conseguenza. Io, come dico, se fossi convinto che è proponibile dal punto di vista procedurale, potrei anche votare favorevolmente, anche se la penso diversamente da voi, per darvi la dimostrazione che non voglio oppormi con il mio voto, anche se può contare poco, ma come dico, questo non è possibile perchè abbiamo scelto una via sbagliata ed in ritardo, potevamo fare queste cose meglio tramite il Consiglio regionale.

CAMINITI (P. S. D. I.): Veramente sono sorpreso di vedere che si riserva ad altro provvedimento la liquidazione all'avv. Persico delle competenze nonché la liquidazione delle eventuali spese di giudizio. E' inutile dire « eventuali », perchè un giudizio come questo, le spese le avrà. Sono sorpreso perchè questo dà un indice della furberia dei nostri amministratori, i quali hanno capito chiaramente che ove avessero parlato di spese, la deliberazione non sarebbe stata registrata dalla Corte dei Conti e probabilmente avrebbe trovato degli inceppi, che nella stesura attuale non trova. Ma gli amministratori evidentemente si preoccupano anche di questo aspetto e credo che si preoccupino seriamente, perchè penso che ove facessero queste spese e le spese poi non venissero registrate, verrebbe applicata quella famosa disposizione della legge comunale e provinciale per la quale pagano gli amministratori, il che dovrebbe essere un argomento di una certa preoccupazione. Ma lasciamo stare queste considerazioni marginali che vanno fatte ed hanno il loro peso ed andiamo al sodo. Anche ammettendo, per ipotesi, che l'art. 36 della legge che regola la costituzione della Corte Costituzionale possa essere applicata, (poi dimostreremo come, almeno a mio avviso, non è applicabile), sta di fatto però che l'art. 36 che, ove possa essere esteso ed applicato, vanno rispettati i termini degli art. 82 e 83. Ora l'art. 83 dice: « *Le leggi o gli atti aventi valore di legge della Repubblica — e nel nostro caso le norme di attuazione — possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale per violazione del presente Statuto* ». Ed allora ammesso che si possa applicare l'art. 36 nel senso che le Province possano fare ciò che lo Statuto demanda solo al Consiglio regionale, ammesso quindi che il Consiglio regionale possa deliberare l'impugnativa per violazione dello Statuto, sta di fatto che voi avete violato anche l'art. 83 in quanto il Presidente della Giunta non ha deliberato su deliberazione del Consiglio regionale, cioè a dire si è avvalso di poteri straordinari che nel caso in specie non possono essere consentiti. Voi

in sostanza avete tolto all'organo, al quale eventualmente si poteva attribuire questo potere, l'esercizio del potere stesso e lo avete attribuito all'esecutivo, che non ne aveva la competenza. Aggiungo che anche in questo avete sbagliato, perchè non è la Giunta che deve deliberare, ma è il Presidente della Giunta provinciale su deliberazione del Consiglio. Quindi l'atto è illegittimo, e anche, ammessa l'applicabilità dell'art. 36, i poteri conferiti all'avv. Persico attraverso una deliberazione di urgenza non possono essere validi; quindi qualsiasi spesa fatta a questo titolo non può essere attribuita all'Amministrazione, ma soltanto agli amministratori che la vogliono fare. E questo io lo dico chiaramente perchè siete ancora in tempo, perchè potete ancora disdire l'avv. Persico e cavarvela con una cinquantina di migliaia di lire, se no qui vanno fuori dei milioni.

MITOLO (M. S. I.): E' un parere!

CAMINITI (P. S. D. I.): Il parere è un'altra cosa!

MITOLO (M. S. I.): Ma non costa soltanto 50 mila lire un parere come questo!

CAMINITI (P. S. D. I.): Il parere è un'altra cosa, e a parte. Ora, detto questo ed essendomi avvicinato quindi alla tesi più larga, quella cioè di ritenere che l'art. 36 possa essere applicato in contrasto con l'art. 83 dello Statuto, che è una legge costituzionale, ed avendo modestissimamente dimostrato che avete seguito una procedura non ammissibile e illegittima, vengo a dire quello che penso a proposito dell'applicabilità o meno dell'art. 36. E' inutile ripetere quello che è stato già detto, vorrei soltanto far presente che il legislatore nell'emanazione di un atto fondamentale, qual'è lo Statuto, che è legge una costituzionale, credo che abbia valutato appieno le possibilità di impugnazione da attribuirsi alla Regione o alle Provincie. Credo che non si possa parlare qui di una « vacatio legis » da risolversi attraverso la interpretazione estensiva di una successiva legge non costituzionale, perchè basta leggere l'art. 82 per rendersi conto che il legislatore aveva visto chiaramente la funzione diversa della Regione e della Provincia, parlando di legge provinciale e regionale che poteva essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale. Quindi il legislatore aveva chiaramente voluto dire che le leggi dei due organi sono differenziati, che esiste una procedura precisa per l'impugnativa demandata al Governo. Per converso quando il legislatore ha voluto profilare la ipotesi dell'impugnativa di leggi dello Stato, allora ha voluto dire chiaramente che questa impugnativa può essere esercitata da un solo organo, dal Consiglio regionale che delibera, e sulla cui deliberazione il Presidente della Giunta regionale, come organo esecutivo, procede impugnando il provvedimento. Non so su quali aeree concezioni giuridiche si pos-

sa sostenere la non applicabilità di uno Statuto di cui chiede l'applicazione ad ogni momento. Non so con quali argomentazioni si possa sostenere la non applicabilità di una norma così chiara com'è quella dell'art. 83, in base ad una norma altrettanto non chiara qual'è quella dell'art. 36 il suo contributo mi pare che sia estremamente discutibile. Non so nemmeno come si possa sostenere poi la parità della funzione fra lo Stato e la Provincia, parità dei poteri fra l'organo concedente e l'organo concesso. La parità di poteri fra il Parlamento nazionale ed il Consiglio provinciale. Credo che bisogna essere veramente fuori dalla grazia di Dio per sostenere queste cose, a meno che non lo sia io. Io non capisco e concludo che noi purtroppo disponiamo di voti minori dei vostri e quindi voi avete ancora una volta ragione, perchè siete d'accordo tutti nel votare questa strana deliberazione di urgenza, però io penso che tutti coloro, i quali si assumono una grave responsabilità con l'approvazione di questo provvedimento dovrebbero essere quanto meno più prudenti per le conseguenze che domani possono essere attribuite a coloro che insistono nel richiedere una tale azione.

MITOLO (M. S. I.): L'argomento che stiamo discutendo riveste una particolare importanza sia dal punto di vista politico che dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista politico perchè l'impugnativa, della quale parla la delibera presa dalla Giunta con i poteri di urgenza previsti dal comma 7° dell'art. 48, riguarda una materia che è di una delicatezza senza pari, qual'è quella relativa all'impugnativa delle leggi dello Stato o degli atti aventi forza di legge che vengono ritenuti incostituzionali. Ma l'importanza politica di questo argomento è data anche da un altro fatto ed è che questa materia, essendo di interesse regionale e non soltanto provinciale, è stata, con questa delibera che stiamo discutendo, trattata ed affrontata dall'organo provinciale. Evidentemente dobbiamo ritenere che la Regione non è affatto convinta della, non voglio dire legittimità, ma della opportunità di un'azione di questo genere, perchè se ne fosse stata convinta si sarebbe fatta parte diligente essa stessa di questa azione. In pratica voi ci avete messo di fronte al fatto compiuto, o signori della maggioranza, come tutte le volte, che prendete una delibera con i poteri di urgenza e poi la portate per la ratifica al Consiglio provinciale, perchè sapete benissimo, che, data la composizione del Consiglio, quello che voi avete deciso sarà seguito dal Consiglio stesso, in quanto nel Consiglio voi avete la maggioranza assoluta. Quindi dal punto di vista pratico questa nostra discussione è perfettamente inutile in quanto che noi sappiamo già che il ricorso lo dovette aver presentato e che questa delibera sarà ratificata dalla maggioranza assoluta del Consiglio di cui voi disponete; atto politico quindi che riveste una duplice importanza per l'azione che compie la Provincia in contrasto con l'atteg-

giamento della Regione, atteggiamento che dobbiamo dare per scontato, azione politica per avere messo il Consiglio provinciale di fronte a quello che io ho definito il fatto compiuto. Ma dal punto di vista giuridico la vostra azione, secondo me, è, come suol dirsi, destituita di fondamento. Non si può, secondo il mio modesto avviso, fare ricorso all'art. 36 della legge istitutiva della Corte costituzionale per potersi attribuire una facoltà che è chiaramente regolata dallo Statuto per la Regione del Trentino-Alto Adige, sia perchè l'art. 36 è di una chiarezza inconfondibile, sia perchè ancora più chiari sono gli articoli 82 e 83 dello Statuto che regolano la facoltà della Regione e delle due Province di impugnare davanti alla Corte Costituzionale sia le leggi regionali o provinciali, sia le leggi dello Stato per ragioni di incostituzionalità. E' certo dalla formulazione dei due articoli, dal loro stesso contenuto, che quando il legislatore costituzionale ha voluto regolare questa facoltà ha diviso l'esercizio di questa facoltà nei confronti delle leggi regionali e provinciali da quello nei confronti delle leggi dello Stato. Infatti l'art. 82 riguarda la facoltà della Regione e della Provincia di impugnare davanti alla Corte Costituzionale le leggi della Regione o della Provincia per ragioni di incostituzionalità; l'art. 83 riguarda esclusivamente la facoltà di impugnativa delle leggi o degli atti aventi forza di legge dello Stato; e quando si richiama il secondo capoverso dell'art. 36 per estendere alla Provincia la facoltà che l'art. 83 riserva esclusivamente, a mio avviso, alla Regione di impugnare leggi od atti aventi forza di legge dello Stato, non si tiene conto, secondo me, che questo articolo si richiama esclusivamente alla procedura dell'esercizio e di questa facoltà, regolata appunto dal capo secondo della legge istitutiva della Corte Costituzionale, perchè il capo secondo regola solo la procedura di questa impugnativa, e la procedura di questa impugnativa non riguarda soltanto le leggi dello Stato o gli atti aventi forza di legge dello Stato, riguarda anche gli atti della Regione. Quindi è evidente che il richiamo agli articoli 82 ed 83, per quanto riguarda la Provincia si riferisce esclusivamente agli atti aventi forza di legge previsti dall'art. 82 dello Statuto per i quali la Provincia e la Regione hanno facoltà di adire la Corte Costituzionale, ma mai agli atti dello Stato, leggi dello Stato la cui impugnativa, ripeto, è riservata esclusivamente al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale.

CAMINITI (P. S. D. I.): « Previa »! Questo è importante!

MITOLO (M. S. I.): Previa deliberazione del Consiglio regionale! A parte la questione della costituzionalità che ci sarebbe anche nell'art. 36, perchè la legge istitutiva della Corte Costituzionale che regola anche il funzionamento e la procedura dei ricorsi alla Corte

Costituzionale è una legge ordinaria che non può modificare una legge costituzionale, a parte, ripeto, la questione di costituzionalità che solleverebbe l'art. 36, per poter aderire alla vostra tesi bisognerebbe che l'art. 36 fosse formulato diversamente, dovrebbe dire che anche alle due Province spetta la facoltà di impugnare le leggi dello Stato o gli atti aventi forza di legge e che ad esse si applicano le disposizioni di questo capo. Ma tutto questo non lo dice; il richiamo agli art. 82 ed 83 fatto dall'art. 36, è per regolare questa forma di impugnativa quando ne ricorrono le condizioni stabilite dallo Statuto, cioè dagli art. 82 e 83, e qui non ricorrono queste condizioni perchè la facoltà di impugnare le leggi dello Stato è riservata esclusivamente alla Regione dall'art. 83. Questo per quanto riguarda la questione giuridica. Io devo dolermi ancora una volta che un atto di questa importanza debba essere trattato in una sede e in una forma con le quali si sa a priori che quello che viene detto dall'opposizione lascerà il tempo che trova, perchè la decisione ormai è stata presa, il ricorso è già stato fatto, in sostanza l'atto è già stato compiuto. E se questa è democrazia, se questa è buona amministrazione voi, che in questo campo mi siete maestri, potrete giudicare meglio di me!

BENEDIKTER (S. V. P.): Ich möchte beantragen, die Sitzung jetzt zu unterbrechen und Nachmittag fortzufahren, weil ich die Absicht hätte, länger in die Sache als solche einzugehen und zu antworten und weil ich auch in der Mittagszeit noch gewisse Unterlagen bekomme, aber abgesehen davon, weil ich eben damit gerechnet habe, auf Grund des früheren Beschlusses, daß eben am Nachmittag fortgesetzt und daher um diese Zeit unterbrochen wird.

PRESIDENTE: Benedikter chiede che la discussione venga ripresa nel pomeriggio, in quanto c'è ancora un oratore, Malignoni, e lui ha intenzione di fare un intervento lungo, e siccome nel frattempo egli avrà dei documenti che gli servono per il suo intervento ed avendo anche disdetto la riunione a Trento, egli propone di riprendere la discussione nel pomeriggio.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Alle ore 15!

MITOLO (M. S. I.): Facciamo alle 15.30!

PRESIDENTE: Comunque oggi si finisce, siamo d'accordo di finire oggi. Alle ore 15, perchè adesso sono le 12.30!

Ore 12.30 Uhr.

Ore 15.30 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. La parola a Molignoni.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Vorrei che quei pochi che sono in sala, almeno ascoltassero,

GRABER (S. V. P.): Pochi ma buoni!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): poichè penso che nessuno di noi, nè gli oratori che mi hanno preceduto e meno ancora il sottoscritto, abbia la pretesa di dire l'ultima parola in questa materia, che bisogna riconoscere, è particolarmente difficile e pesante. Evidentemente, come i precedenti oratori, mi limiterò solo a dire il mio pensiero, maturato attraverso attento studio dell'argomento proposto dalla delibera e le deduzioni cui sono giunto, rifacendomi allo Statuto di autonomia, all'articolo famoso 36, del quale si è tanto parlato in mattinata. Ho dato la precedenza ai giuristi della minoranza per un preciso senso delle proporzioni e della misura; perchè sono convinto che spettasse a me, soltanto, tirare le somme di quello che è stata la discussione fatta, sulla base della conoscenza giuridica, che gli stessi hanno in misura certo superiore alla mia. Vi dirò che avevo preparato un esposto scritto sull'argomento; 4 paginette, non molto lunghe, che avrei avuto intenzione, se il tempo me lo avesse concesso, di presentare in iscritto, come controdeduzioni del gruppo che ho l'onore di rappresentare in questa sede. Viceversa, il tempo non me lo ha concesso. Però, è con un senso di conforto che ho visto come le deduzioni cui ero arrivato, attraverso la scarsa conoscenza che ho della materia ed attraverso i consigli che ho potuto raccogliere a destra ed a manca (com'è dovere di ogni buon consigliere che vuol fare il proprio dovere!) come — dicevo — queste deduzioni coincidano esattamente con le deduzioni tratte dai consiglieri che mi hanno preceduto; senza naturalmente che, fra di noi, ci fosse stato il benchè minimo accordo. Evidentemente è superata questa relazione scritta e non vi infliggo quindi la lettura della stessa; solo la riassumo, in brevi termini, per dimostrare come anch'io sia giunto a quelle stesse identiche conclusioni. La prima conclusione è quella della non proponibilità sulla quale si sono fermati Nardin, Caminiti e Mitolo; non proponibilità derivante da un vizio di origine, nell'interpretazione dell'art. 36, primo e secondo comma, che devono essere esaminati congiuntamente. E' impossibile che una legge ordinaria possa sconvolgere le statuizioni della legge costituzionale, quali sono gli articoli 82 ed 83 dello Statuto. E' evidente che questa legge non poteva dare una diversa interpretazione alla materia e demandare ad altri, quei poteri che sono demandati espressamente al Presidente

della Giunta regionale ed al Consiglio regionale; perchè la Costituzione nostra, lo sappiamo tutti, è una Costituzione a carattere rigido, che non ammette di essere modificata se non attraverso una procedura del tutto particolare. Per quanto riguarda espressamente il primo comma dell'art. 36, voglio esaminare brevemente la dizione « in quanto applicabile ». E' proprio di qui, secondo me, che scaturisce, con estrema chiarezza, l'impossibilità dell'interpretazione da voi data e la non impugnabilità dell'articolo stesso. Perchè, quella dizione, esclude che l'art. 36 della legge sia incostituzionale, cosa che si potrebbe ammettere, e, nel qual caso, si dovrebbe impugnare la legge ordinaria e non, viceversa, la norma statutaria. Ma quello « *in quanto applicabile* » è inequivocabile e chiarisce la costituzionalità della legge, non intaccando il principio statutario delle facoltà demandate al Presidente della Giunta regionale ed alla Giunta regionale stessa. Per cui anch'io, per questa somma di ragioni che ho riassunto brevemente, per non ripetere quello che è stato detto e che avevo esposto dettagliatamente in iscritto, sono dell'avviso che questa impugnativa non è proponibile. Nel merito avevo fatto qualche considerazione e mi ero soffermato sulla questione della registrazione, o meglio, dell'istituto della registrazione con riserva voluto dallo Stato (sovrano ed autodeterminatore) per se stesso, per ragioni e motivi particolarmente evidenti, di carattere eccezionale; per motivi che vorrei riassumere in una parola sola, nella cosiddetta « ragion di Stato », che, naturalmente, non ammette, per filiazione una « ragione regionale » e « provinciale »; che, andando avanti di questo passo, arriveremmo alla « ragion comunale » e « frazionale ». Quali sono questi motivi particolarissimi? I testi dicono: in materia di calamità, spionaggio, terremoti. Mi sembra che nessuno di questi casi rappresenti particolare interesse della Provincia, per cui non saprei quali potrebbero essere le materie, da far sorgere la necessità per la Provincia della registrazione con riserva. Senza contare che, per tutte le materie contemplate nella legge comunale e provinciale, che è quella, (lo sappiamo, l'ho detto mille volte) alla quale la Provincia deve ancora uniformarsi, senza contare — dicevo — che non si capisce come potremmo conciliare la deliberazione considerata illegittima e registrata con riserva, con le altre disposizioni legislative che concernono il punto del controllo sugli atti degli enti locali. Francamente non vedrei e non saprei come conciliare queste due cose. In questa sede ed anche in sede di Consiglio regionale abbiamo più volte lamentato da parte degli organi regionali, in particolare da parte della Presidenza del Consiglio regionale e provinciale, una certa modestia, forse un certo qual senso di sciatteria. Per esempio, in manifestazioni e circostanze varie, per quanto concerne il diritto di precedenza ed in genere, si è lamentato che non si circonda il Consiglio, nei confronti del pubblico, di quella dignità che sarebbe dove-

rosa. Ma guardate che, da questa lagnanza, alla pretesa di equiparare nel modo più assoluto e di porre sullo stesso piano il Presidente della Giunta regionale, del Consiglio regionale e provinciale agli organi statali dello Stato, ci corre della grossa. Ho la sensazione che si voglia cadere nell'esagerazione in altro senso. Non posso assolutamente concepire questo parallelismo, questa identità, fra un organo sovrano, ordinatore di se stesso ed un altro organo, un organo derivato, qual'è il Consiglio regionale e provinciale con le sue prerogative che non voglio intaccare, ma che vorrei fossero sempre rispettate e valorizzate. Ma, quello che mi lascia più perplesso ancora, è il problema della procedura; al quale problema, in questa relazione scritta, avevo riservato una pagina intera e che giunge alle stesse conclusioni alle quali era arrivato prima di me, per ragioni di tempestività, Nardin ed altri. Si cade nell'assurdo quando, in sostanza, si giunge alla conclusione che il controllato diventerebbe giudice di se stesso. Attendo che Benedikter, con la competenza sua, mi dica come, in senso procedurale, lui vedrebbe la possibilità di muoversi. In ogni caso, ripeto, per ragioni giuridiche e per ragioni di merito, la ritengo assolutamente non proponibile e sono della tesi di tutte le altre minoranze, compresa, mi consta, la D. C. che siede in Giunta e che se non erro ha espresso voto contrario (è un po' un mistero ancora, se astensione o voto contrario; ma credo di poter dire che si tratta di voto contrario). A questo punto siccome in sostanza non c'è più niente da dire dal punto di vista giuridico, ma si tratta di attendere la risposta di Benedikter e le tesi che potrà portare in campo, volevo fare delle considerazioni di natura pratica e politica. Volevo dire che ho la sensazione netta che si stia formando elementi, per richiamare in questa sede, il proverbio che ho già ricordato in una certa discussione di bilancio: veramente, « l'appetito viene mangiando ». Abbiamo detto stamane e l'abbiamo ripetuto più volte che il controllo di merito non c'è; che, effettivamente non si svolge. Abbiamo sempre dimostrato in occasione dell'esame dei conti consuntivi che la Commissione, affrettatamente, in 8 o 10 sedute ed anche meno, esamina tutto l'operato d'un anno di amministrazione; evidentemente un vero e proprio controllo di merito non esiste, mentre esiste in tutte le altre Province d'Italia. Controllo di legittimità: per quanto riguarda il controllo di legittimità voglio richiamare quello che dice la Corte dei Conti a questo proposito, per dimostrare, come esso sia di gran lunga inferiore rispetto a tutte le altre Province d'Italia. Leggiamo a pagina 17 della relazione: « altro aspetto che appare degno di rilievo è quello che il controllo della Corte oltre ad essere ristretto alla sola legittimità, non si estende a tutti gli atti amministrativi delle due Province ». Quindi, il controllo di merito non esiste, non c'è, per lo meno non si è trovato il modo di farlo esplicare, di renderlo funzionante. Il controllo di

legittimità è ristrettissimo, a pochi atti fondamentali. Ma, dico, non basta tutto questo? Non basta tutto questo, per giustificare la proviucia autonoma, l'autonomia intesa in senso buono, vale a dire una certa libertà in campo amministrativo, una decentrazione amministrativa?! Mi pare e mi sembra di sì! Si vuole ancora la possibilità della registrazione con il visto di riserva? Non so, se è per eliminare anche quel minimo di controllo che esiste. In questo momento mi sembra veramente che si vuole tutto; si vuole una assoluta indipendenza, si vuole trasformare l'Alto Adige in una vera e propria « repubblica del Südtirol », come si è detto da parte di qualcuno. Che strano concetto avete dell'autonomia! Questa non è autonomia, non è decentramento amministrativo, non è quel sano concetto che noi abbiamo dell'autonomia; questo mi pare sia uno scivolare sul piano dell'isolazionismo, per arrivare addirittura ad un autentico separatismo. Lo dico con sincerità e con estrema franchezza, riferendomi anche ai noti avvenimenti di questi giorni, alla mozione conclusiva votata dalla S. V. P. in occasione del suo congresso ed altri fatti, che avrò occasione di portare in questa aula, in sede di discussione del bilancio preventivo del 1956, ove ci sarà concessa la parola anche in sede politica. (Lo spero, almeno!) A questo punto, mi domando perchè vi ostinate a presentare questa delihera. Lo domando, non escludendo la possibilità di una vostra respicenza nelle ore che seguiranno, la possibilità cioè che venga ritirata. Se invece si giungerà alla votazione, io vi domando: perchè lo avete fatto, con quale scopo? Esistono forse ragioni strategiche che non ho ancora individuato, che non ho compreso? perchè, ad un certo momento, nessuna altra ragione vi potrebbe essere, tale da legittimare il fatto. Concludo dicendo che, stando così le cose, ho la sensazione che voi corriate un pericolo; ricordate, vero, la storia del pastorello?! Voi gridate « al lupo, al lupo! » troppo spesso; lo gridate costantemente, in continuità, senza interruzione. Naturalmente la gente corre e si accorge che il lupo non c'è. Anche voi correte lo stesso pericolo e rischio del pastore. Mi auguro che ciò avvenga: che a furia di sentirsi gridare « al lupo, al lupo! », finiscano tutti col non credere più alle vostre grida e così, non rispondano più ad esse, ma vi lascino gridare a vuoto.

BENEDIKTER (S. V. P.): Quando i nostri avversari politici sono a corto di argomenti allora viene a galla l'accusa di separatismo ed irredentismo e per restare...

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): E' sempre così!

BENEDIKTER (S. V. P.): E per restare sempre sul terreno polemico, se siete così convinti che abbia-

mo torto marcio, non dovrete opporvi che l'impugnazione vada avanti...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Lo facciamo per lealtà!

BENEDIKTER (S. V. P.): ... in quanto la stessa Corte Costituzionale dovrebbe darvi ragione. Ma se prendo la parola per illustrare ulteriormente i motivi di questa impugnazione, lo faccio perchè ritengo questo dovuto alla serietà e dignità del nostro Parlamento provinciale, per cui nel seno del Parlamento da parte dei rappresentanti del popolo devono essere illustrati i motivi del proprio agire.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Dobbiamo chiamarci onorevoli presto!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Diamo una medaglia ai consiglieri poi, se tutto va bene!

NARDIN (Segretario P. C. I.): Per lo meno!

BENEDIKTER (S. V. P.): Per affrontare prima la questione pregiudiziale nell'argomento che è sull'ordine del giorno il consigliere Mitolo non a torto ci ha rimproverato di avere messo il Consiglio di fronte al fatto compiuto, ed altro consigliere ha posto il quesito, perchè non abbiamo fatto ricorso al Consiglio regionale. Qui devo dire che il torto e la colpa non sono del tutto nostri, è del complesso sistema dello Statuto regionale, soprattutto di quella complessa e difficile situazione politica che ne deriva, perchè noi abbiamo tentato di investire il Consiglio regionale di questo cioè di arrivare all'impugnazione insieme con il gruppo della D. C. nel Consiglio regionale. Solo dopo che le trattative erano naufragate abbiamo ricorso a questa via, alla via subordinata del Consiglio provinciale. Con ciò è anche detto implicitamente che noi abbiamo ritenuto la via del Consiglio regionale, la impugnazione da parte del Consiglio regionale come la più sicura mentre consideriamo la impugnazione di una legge dello Stato da parte del Consiglio provinciale come non altrettanto sicura al 100%.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Meno male!

BENEDIKTER (S. V. P.): Quindi arrivati agli sgoccioli, come si dice, la Giunta provinciale ha dovuto prendere una delibera d'urgenza, che qui era perfettamente legittima e costituzionale, in quanto l'art. 48 dello Statuto prevede, come tutti sanno, che la Giunta provinciale può adottare in via di urgenza provvedimenti che spettano al Consiglio provinciale. Nessuna illegittimità da questo lato! Si badi poi che l'art. 36 della legge ordinaria n. 87, la quale rinvia alla disposizione del capo secondo in sostanza prevede la Giunta provinciale

come organo deliberante dell'impugnazione. Non vorrei con ciò dire che tale interpretazione sia esatta ma vorrei semplicemente dire che si potrebbe anche sostenere questo punto di vista. La Giunta non l'ha condiviso in quanto coordinando l'art. 36 secondo comma con gli articoli 82 ed 83 del nostro Statuto ha ritenuto competente il Consiglio provinciale a deliberare. Per quanto concerne la questione pregiudiziale si intende che la possibilità di entrare nel merito dipende dal superamento della medesima, cioè dalla legittimazione attiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano di impugnare leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato. Qui ci troviamo di fronte alla disposizione del secondo comma dell'art. 36, il quale dice: « *Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione* ». Prima questione che sorge è: a che cosa si riferisca il « vi », e qui credo che potremo andare d'accordo nel senso di riferirlo alle disposizioni del presente capo di cui al primo comma, non alla dizione « *nel caso di impugnazione prevista dagli articoli 82 ed 83* », ma « *alle disposizioni del presente capo* », di cui parla il primo comma. Credo e ritengo che questa interpretazione possa anche ritenersi pacifica che cioè il « vi » possa essere sostituito da « *Le disposizioni del presente comma come pure quelle dell'art. 20, valgono analogamente per la Provincia ecc.* ». La seconda questione che sorge, se tale secondo comma sia semplicemente esplicativo del contenuto del primo comma riguardo alle Province, cioè in quanto gli articoli 82 ed 83 dello Statuto prevedono la legittimazione attiva della Provincia ad impugnare leggi provinciali, e della Regione, e la legittimazione passiva della Provincia per le leggi della Provincia impuginate dallo Stato. Per questi casi si applicherebbero dunque le disposizioni del capo secondo e dell'art. 20. Non vorrei qui asserire che abbia da parte mia tutte le ragioni e che l'altra parte abbia tutti i torti, ma vorrei dire che questo secondo comma ammette anche un'interpretazione che forse si può chiamare estensiva, ma comunque ancora rispettosa della lettera. Cioè quando dico, che quanto è disposto nel presente capo e nell'art. 20, riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per le Province ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione, posso ritenere che si intendeva estendere alle Province la legittimazione attiva della Regione in genere riguardo alle leggi dello Stato. Posso dire che ciò era nell'intenzione dei proponenti e che tale aggiunta venne approvata affrettatamente.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: Avv. Armando Bertorelle
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

BENEDIKTER (S. V. P.): Era nell'intenzione dei proponenti di colmare la lacuna lasciata dallo Statuto

di autonomia in quanto ci si era accorti che gli articoli 82 ed 83 non regolavano il caso dell'impugnazione da parte delle Provincie di una legge dello Stato. Sappiamo che i lavori preparatori non sono elementi decisivi, finchè si può ricavare un senso univoco dalla lettera e da tutta la struttura della disposizione medesima, comunque per essere pacifica l'interpretazione restrittiva qui propugnata il comma dovrebbe suonare: « *Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale nei limiti di cui agli articoli 82 ed 83 dello Statuto, analogamente per la Provincia* ». Allora la cosa sarebbe stata chiara. Inoltre si sarebbe dovuto dire: non quando sia interessata, ma quando sia legittimata una delle due Provincie. Non si può dire che la Provincia non sia interessata quando vi è una legge dello Stato che a parere della Provincia stessa lede la sua sfera di autonomia. Quindi credo che si possa come minimo affermare che anzitutto il secondo comma ammette un'interpretazione forse estensiva, ma sempre aderente alla lettera nel senso di riconoscere la legittimazione attiva della Provincia ad impugnare leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato. Trattandosi di questione, almeno dubbia in nostro favore è giusto il tentativo che la Provincia di Bolzano fa di impugnare una legge dello Stato che lede l'autonomia della Provincia anche con il rischio che sia sollevata la questione pregiudiziale e risolta dalla stessa Corte Costituzionale. Ammettendo che la estensione alle Provincie sia stata operata dal secondo comma si dice che ciò sarebbe incostituzionale in quanto in contrasto con lo Statuto il quale regolando la materia dell'impugnazione da parte della Regione e delle Provincie ha omesso intenzionalmente il diritto della Provincia ad impugnare una legge dello Stato. Intanto dico che non si potrebbe dire apoditticamente che lo Statuto ha escluso questa possibilità dell'impugnazione da parte della Provincia di una legge dello Stato. Non la ha regolata e prevista, ma ammettendo pure che questo secondo comma sia in contrasto con gli articoli 82 ed 83 dello Statuto, intanto si tratta di una legge deliberata dal Parlamento e regolarmente entrata in vigore, non è previsto che il Governo come tale impugni le leggi del Parlamento, per illegittimità costituzionale, è previsto che l'autorità giudiziaria su richiesta dei cittadini in giudizio possa sollevare la questione della costituzionalità e quindi sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, ma finchè tale questione non sarà sollevata, questa legge, come tutte le altre, si applica, nè la Corte Costituzionale potrebbe rilevare in questa connessione la incostituzionalità di tale disposizione, ma sarà chiamata solamente ad interpretarla. Che la Provincia come ente autonomo che è qualitativamente da equipararsi a tutte le altre Regioni a Statuto speciale, debba possedere anche la potestà di impugnare le leggi dello Stato che ledono la sua sfera di autonomia, questo è un dato acquisito nella dottrina giuridica sugli enti autonomi e sarebbe confacente alla

sua personalità giuridica di ente autonomo, cioè dotato di poteri legislativi ed esecutivi autonomi. E' addirittura un'anomalia il fatto che la Provincia di Bolzano come quella di Trento hanno la legittimazione attiva ad impugnare le leggi della Regione e dell'altra Provincia e la legittimazione passiva a stare in giudizio contro la impugnazione da parte dello Stato di leggi della Provincia ma non avrebbero la potestà di impugnare le leggi dello Stato che ledono l'autonomia delle Provincie che è cosa differente dall'autonomia della Regione. Ora per quanto concerne la questione di merito ritengo che sia doveroso proporla, anche se domani la Corte Costituzionale dovesse ritenere per la sua interpretazione dell'art. 36, improponibile questa azione della Provincia, perchè in tal caso la Provincia stessa dovrebbe correre al riparo sia provocando una modifica della legge costituzionale Statuto e della legge costituzionale che regola la Corte Costituzionale, sia cercando un'altra via, forse prevista dalla stessa legge che regola la Corte Costituzionale, per ottenere la soluzione della questione di merito. Qui per non ritornare sugli argomenti e pensieri già svolti nella motivazione presentata dalla Giunta provinciale trovo opportuno dire che nel convegno di Bressanone effettivamente ho esposto brevemente quelle considerazioni generali, ma non vorrei attribuire solo a me stesso il merito di avere approfondito questa materia. Se è vero che queste considerazioni sono state svolte allora, e che formano parte della motivazione di questa...

NARDIN (Segretario P. C. I.): Sono trasferite!

BENEDIKTER (S. V. P.): ... proposta della Giunta, non è vero, non è assolutamente conseguente che la delibera doveva esistere allora, esisteva la mia convinzione personale...

NARDIN (Segretario P. C. I.): In pratica esisteva!

BENEDIKTER (S. V. P.): ... ma non esisteva la delibera!

NARDIN (Segretario P. C. I.): Sfido qualcuno della Giunta ad alzarsi ed a difendere questa delibera come lo fa lei! Nessuno lo farà, perchè è lei che deve fare l'avvocato per la Giunta. Nessuno della Giunta può alzarsi a difendere coscienziosamente la delibera!

BENEDIKTER (S. V. P.): Non è una questione importante ed assolutamente non c'entra con la questione della quale si discute. Per quanto concerne il merito, è vero che la Costituzione prevede per le Regioni a Statuto normale una forma di controllo di legittimità, ulteriormente precisata dalla legge ordinaria n. 62 sulla quale forma di controllo si può essere di diverso parere circa le legittimità costituzionale e la coerenza con il

sistema di autonomia, ma questo problema possiamo anche lasciarlo da parte, perchè la stessa Costituzione ha previsto forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni a Statuto speciale e la nostra Provincia e siamo fuori dal campo di applicazione di quella norma concernente le Regioni a Statuto normale.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Che quindi contiene anche quelle a Statuto speciale!

BENEDIKTER (S. V. P.): Ritengo poi pacifico che la competenza legislativa, cosiddetta primaria, data alle altre Regioni a Statuto speciale ed alla nostra Provincia sia da ritenersi qualitativamente uguale alla competenza legislativa esclusiva data alla Sicilia, dimodochè le potestà legislative primarie delle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Province di Trento e Bolzano sono qualitativamente uguali, così come possono ritenersi qualitativamente uguali le competenze legislative cosiddette concorrenti. Quindi abbiamo un certo numero di Regioni e Province ad autonomia speciale che hanno potestà legislativa detta primaria od esclusiva la quale si svolge su di un piano identico al Parlamento con l'autentica libertà legislativa del Parlamento medesimo, in quanto vincolata solo ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico generale.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Ed al visto!!

BENEDIKTER (S. V. P.): E da questo punto di vista si può dire che i Parlamenti centrale, regionale e provinciale si trovano tutti sullo stesso identico piano, come organi derivati, come ha detto Molignoni, organi con potere legislativo derivato dalla Costituzione della Repubblica italiana, cosa differente però dal potere centrale esecutivo dello Stato italiano. Ora per tutte queste Regioni a Statuto speciale il potere esecutivo dello Stato italiano è incaricato di emanare norme per l'attuazione degli Statuti. Ora salvo il caso della Valle d'Aosta, in cui il controllo di legittimità è regolato in modo del tutto particolare nello stesso Statuto, è previsto che il controllo di legittimità viene esplicato non dall'organo di controllo previsto dalla Costituzione per le Regioni a Statuto normale, ma dalla Corte dei Conti. Nello Statuto siciliano l'estensione della Corte dei Conti alla Regione è prevista dallo Statuto stesso all'art. 23 con una disposizione cui somiglia l'art. 74 delle nostre norme di attuazione cioè che « *de sezioni della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile nella Regione* », secondo le leggi, s'intende, che regolano la Corte dei Conti medesima. La legge di attuazione di questa disposizione dell'art. 23 dello Statuto siciliano a sua volta dice all'articolo 2, Decreto legislativo presidenziale 6 maggio 1948, n. 655 che « *la sezione di con-*

trollo in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei Conti

1) *esercita il controllo sugli atti del Governo regionale e dell'amministrazione regionale;*

2) *verifica il rendiconto generale della Regione.*

Nel caso di rifiuto di registrazione i poteri spettanti ai Ministri ed al Governo dello Stato sono devoluti rispettivamente agli Assessori ed al Governo regionale, ecc. ». Quindi abbiamo un caso direi tipico in cui il controllo della Corte dei Conti è trasferito ad una Regione a Statuto speciale nello stesso modo in cui viene esercitato riguardo al potere centrale, e ciò dovrebbe essere precedente sufficiente, con quanto premesso, per poter dedurre che lo stesso Governo centrale ha ritenuto che la forma e condizione particolare di autonomia data alle Regioni a Statuto speciale implica il controllo della Corte dei Conti in modo del tutto uguale come viene esercitato riguardo al potere centrale. Ciò non è stato attuato riguardo alla Regione Sarda e riguardo alla Regione Trentino-Alto Adige; veramente qualcuno dice che l'art. 77 delle norme di attuazione non implica l'abolizione della registrazione con riserva, ma possiamo constatare che tutti i consiglieri che mi hanno preceduto, nessun consigliere di lingua italiana è stato di parere contrario, ritengono cosa pacifica che a noi come Provincia e come Regione non sia stata data la registrazione con riserva;

MITOLO (M. S. I.): Non è stata data! Certo!

BENEDIKTER (S. V. P.): credo che tutti quanti siamo d'accordo su questo. E' importante questa convinzione del Consiglio provinciale, che a noi questa registrazione con riserva non è stata concessa.

MITOLO (M. S. I.): Evidentemente il legislatore non lo ha ritenuto necessario.

BENEDIKTER (S. V. P.): Comunque vorrei sottolineare questa convinzione del Consiglio provinciale, che in materia di attuazione dello Statuto dovrebbe essere il primo a poter dare informazioni autentiche sullo stato delle cose dal punto della traduzione in pratica del diritto. Nel sistema della Costituzione rigida della Repubblica italiana la Corte dei Conti è più ancora di quanto lo sia stato nel sistema dello Statuto albertino, organo ausiliario del Parlamento per il controllo del potere esecutivo cioè per garantire che il potere esecutivo si muova nell'ambito delle leggi deliberate dal Parlamento e soprattutto nell'ambito anche della legge del bilancio. Questo carattere costituzionale del controllo quasi lunga mano del Parlamento della Corte dei Conti è stato riconosciuto alla Corte sin dalle sue origini anche se nella disciplina del diritto positivo prima del-

l'entrata in vigore dell'attuale Costituzione ci sia un certo ibridismo, ad esempio la dipendenza dal vertice del potere esecutivo centrale che non si concilia con la postulata indipendenza. Veramente la Costituzione attuale prevede la riforma di questa legislazione nel senso di garantire la completa indipendenza della Corte dei Conti. « *La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo* ». Quindi non organo ausiliario del Governo, ma organo ausiliario e lunga mano del Parlamento per il controllo del Governo è stato detto, come conseguenza della divisione dei poteri, sulla quale poggia fondamentalmente lo stato di diritto, come organo ausiliario del Parlamento per il controllo della legalità degli atti del Governo. Qui adesso dovrei citare almeno qualcuna delle voci autorevoli della dottrina che si è formata dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Dai lavori preparatori della Costituente, cioè dalla relazione alla Assemblea costituente, volume primo, della commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, pag. 371 e capitolo attinente al controllo preventivo di legittimità generale sugli atti del potere esecutivo, pag. 403, 407 e 411 e capitolo concernente il controllo sull'erogazione delle spese pag. 414 cito (legge - licst). Un ulteriore argomento che vale di essere portato in questo Consesso: dai maggiori costituzionalisti l'Austria è stata definita come uno Stato a costituzione regionale, guardando la Costituzione austriaca nella sua attuale formulazione che risale all'ottobre del 1920 ed ha subito diverse modifiche troviamo una disciplina della Corte dei Conti alquanto più dettagliata di quella contenuta nella nostra Costituzione, ed è interessante rilevare che tale disciplina si svolge esattamente sul principio enunciato, sia pure molto succintamente, dall'art. 100 della Costituzione italiana e sviluppato dalla dottrina da me citata oltre ai lavori preparatori della Costituente. Ricapitolo: Paolo Biscaretti di Ruffia, « Lo Stato democratico moderno », pag. 450, 453 e 466, Casa editrice Iovene, Napoli 1949; Emilio Crosa, « Diritto costituzionale », pag. 337 e 339 UTET; Olivieri nel Foro Italiano 1948 vol. 71, parte quarta pag. 78; Carlo Cereti, « Corso di diritto costituzionale », Giappichelli Torino, pag. 228 e 232; Cino Vitta, « Diritto amministrativo » UTET 1949, pag. 484; Oreste Ranalletti, « Istituzione di diritto pubblico », pag. 480.

La Costituzione austriaca dice che la Corte dei Conti è chiamata ad esaminare tutta la gestione dello Stato federale; che è sottoposta direttamente all'Assemblea nazionale, che il Presidente della Corte dei Conti viene eletto su proposta della Commissione ad hoc dell'Assemblea nazionale, delineando chiaramente il carattere della Corte dei Conti come organo ausiliario del Parlamento. Se fra la Corte dei Conti ed il Governo centrale, o un membro di questo Governo sorgano

divergenze circa l'interpretazione di una disposizione di legge che regola la competenza della Corte dei Conti decide su istanza del Governo centrale o della Corte dei Conti la Corte Costituzionale. La Corte dei Conti invia la sua relazione all'Assemblea nazionale e per l'esame della relazione della Corte dei Conti all'Assemblea nazionale è istituita una Commissione ad hoc permanente. Poi i rapporti della Corte dei Conti austriaca con le regioni austriache; la Corte dei Conti esamina, come rispetto allo Stato austriaco così rispetto alle Regioni austriache, tutta la gestione dei Länder, l'esame si estende sull'esattezza delle cifre, sulla concordanza con le disposizioni vigenti, ed inoltre sull'economicità e convenienza economica della gestione. L'esame non si estende sulle singole delibere concernenti la gestione stessa degli organi che costituzionalmente sono competenti. Queste le disposizioni più interessanti dello svolgimento di questa attività dell'organo e del relativo Consiglio o Dieta regionale, applicando analogamente l'art. 126 a, b e c della Costituzione, mentre la Corte dei Conti nell'esercizio del controllo della gestione dei Länder è considerata organo dei rispettivi Parlamenti regionali. Ritengo con ciò di avere ampiamente illustrato il carattere costituzionale dell'istituto della Corte dei Conti, ma soprattutto il carattere di organo ausiliario nei riguardi del Parlamento. Ora ho detto nelle promesse che il nostro Parlamento provinciale per quanto concerne le sue facoltà legislative primarie può considerarsi alla stessa stregua del Parlamento centrale e quindi esso nell'esplicazione delle proprie capacità legislative deve essere trattato alla stessa stregua del Parlamento centrale nel senso che anche se l'istituto della Corte dei Conti rimane il medesimo come istituto di diritto costituzionale indipendente dal Governo centrale, tale istituto dovrà esplicitare le sue funzioni nei riguardi delle Regioni a Statuto speciale nella stessa maniera e negli stessi limiti come le esplicita nei riguardi del Parlamento centrale. Non ho capito veramente come mai il Consiglio provinciale debba sistemare i casi di registrazione con riserva con legge come ha svolto Nardin. Sappiamo che nel Parlamento è istituita una apposita Commissione la quale esamina le registrazioni con riserva per trarre eventuali motivi di critica od addirittura di sfiducia al Governo nell'esplicazione della funzione ispettiva politica che è il compito principale del Parlamento medesimo, ma non vedo come si possa sistemare con una legge provinciale ed il Parlamento centrale con una legge statale la registrazione con riserva. Se il Parlamento dovesse ritenere che il Governo nell'esplicazione di una certa attività esecutiva e nell'insistere nella registrazione con riserva sia incorso in una violazione di una legge esistente, lo rinfaccerà in sede di discussione parlamentare e potrà anche trarre la conclusione che il Governo agisce illegittimamente o potrà trarre la conclusione che occorre modificare la legge ed adeguarla a quelle esigenze che si sono dimostrate così forti, al-

meno in sede di esecuzione. Ma non vedo come con una legge si possa sistemare la registrazione con riserva come tale.

E' vero che la questione è anche di interesse regionale, altrettanto quanto interessa la nostra Provincia, per cui volendo fare questione di interesse ad impugnare, giuridicamente inteso, credo che anche la Provincia abbia il suo preciso interesse alla rivendicazione della potestà di registrazione con riserva. Si è parlato di ragion di Stato in contrasto con la concessione alla Provincia della registrazione con riserva. Ma noi ci troviamo di fronte ad una Costituzione rigida, ci troviamo di fronte ad uno Statuto speciale di autonomia dove questa ragion di Stato è già stata vagliata dall'Assemblea Costituente. La ragion di Stato è considerata in tutto il congegno previsto dallo Statuto per l'eventuale controllo politico del potere centrale, sull'attività della Provincia autonoma e della Regione autonoma, che può portare allo scioglimento del Consiglio provinciale, ma con ciò la ragion di Stato è già stata considerata ed anche soddisfatta. Rimane quindi integro il diritto della Provincia autonoma dotata di potere legislativo primario e secondario ad un controllo di legittimità analogo a quello esercitato rispetto al potere centrale. La facoltà di chiedere la registrazione con riserva scaturisce dal fatto che questa Provincia ha potestà legislativa cioè essa con la stessa libertà legislativa del Parlamento centrale può porre in essere norme giuridiche, per cui questo medesimo Parlamento che ha questo potere sovrano, almeno in certe materie, deve essere l'ultimo giudice sulla osservanza di queste norme giuridiche da parte del suo esecutivo. Queste sono in termini del tutto concentrati le ragioni per le quali il potere legislativo ed esecutivo autonomo ha diritto ad un istituto di controllo di legittimità che non rappresenti altro che un organo ausiliario, la longa manus, dello stesso Parlamento che pone in essere le norme giuridiche che l'esecutivo deve a sua volta osservare.

Forse è stato nostro torto di non aver portato la questione nel plenum del Consiglio regionale per vedere a quale conclusione arriva il Consiglio regionale nella sua riunione ufficiale, comunque presa la situazione com'è, ed i fatti così come sono maturati fino a questo momento vi è pure un motivo psicologico, vi è una ragione speciale che giustifica perchè il Consiglio provinciale di Bolzano prende questa deliberazione anzichè il Consiglio regionale. Sappiamo che l'accordo di Parigi ha previsto un'autonomia per la Provincia di Bolzano in funzione della tutela della minoranza etnica ed è naturale e giusto che questa minoranza etnica sia più sensibile alla difesa del concetto di autonomia e quindi quell'organo legislativo autonomo in cui questa minoranza etnica ha la maggioranza. Inoltre milita a favore del Consiglio provinciale di Bolzano una ragione del tutto particolare insita al paragrafo secondo dell'accordo di Parigi dove si parla di un organo legisla-

tivo ed esecutivo autonomo, ed è una contraddizione in termini che questo organo esecutivo autonomo sia sottoposto al controllo di legittimità esterno di un istituto che dipende dal potere centrale e che non fa capo in ultima analisi allo stesso potere legislativo che ha la facoltà di porre norme giuridiche della cui osservanza appunto si tratta, siano esse norme giuridiche vere e proprie, sia la legge del bilancio che è la ragione storicamente prima del sorgere della Corte dei Conti come organo ausiliario del Parlamento. Ritengo perciò che il Consiglio provinciale di Bolzano deve fare questo tentativo...

CONSIGLIERE: Tentativo??!

CAMINITI (P. S. D. I.): Che costa caro!!

BENEDIKTER (S. V. P.): ... di impugnare le norme di attuazione che, secondo la nostra convinzione, hanno negato la registrazione con riserva e di chiarire anche la questione pregiudiziale, se venisse sollevata, della legittimazione attiva della Provincia. Esso assolve ad un suo dovere naturale della difesa del concetto di autonomia che purtroppo in questo Consiglio provinciale è ancora molto vagamente sentito, non parlo del valore sentimentale, ma parlo della sua portata giuridica di ente con propria potestà legislativa ed esecutiva autonoma.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): A nome del gruppo della D. C. devo dichiarare che noi ci asterremo dal votare questa delibera e ci asteniamo per questa ragione: intendiamo che la Provincia di Bolzano possa, attraverso questo ricorso alla Corte Costituzionale, esplorare la strada per ottenere eventualmente la legittimazione attiva, in modo che se viene chiarito il diritto della Giunta provinciale di adire la Corte Costituzionale per quanto compete al Consiglio provinciale, è una strada esplorata, chiara e sicura che si potrà seguire. Se il gruppo regionale D. C. nel suo complesso non ha ritenuto di far proprie le tesi della minoranza etnica del Consiglio, per quanto concerne la registrazione con riserva degli atti della Provincia, questo si deve al fatto che non riteneva fondato il ricorso in se stesso. Per questo, entrando nel merito, vorrei fare alcune considerazioni. Tenendo conto dei poteri attribuiti alle Regioni sia a Statuto ordinario, che a quelle a Statuto speciale, esiste un elemento che le accomuna tutte e cioè la loro subordinazione allo Stato. Allo Stato compete la funzione di controllo e la decisione in ultima istanza sulle loro attività. Vi è una differenza fra Regioni ordinarie e Regioni a Statuto speciale, e cioè che quelle a Statuto speciale hanno una attenuazione nei confronti di quelle a Statuto ordinario nel loro stato di subordinazione. Tuttavia la struttura unitaria dello Stato non tollera l'esistenza nel suo seno

di entità parificate ad esso. La subordinazione risulta chiara fra l'altro per la nostra Regione, anche dagli art. 26 e 27, i quali prevedono lo scioglimento del Consiglio regionale, (quindi controllo anche sulle persone, non soltanto sull'entità in se stessa) e dall'articolo 49 che condiziona l'entrata in vigore delle leggi provinciali al visto del Governo. Penso che la pretesa, che venga riconosciuta la facoltà di superare il rifiuto della registrazione mediante la richiesta del visto con riserva, contrasta con la posizione costituzionale attribuita al massimo organo di controllo dello Stato che verrebbe a subire un'imposizione da parte di un ente subordinato allo Stato, come è in questo caso la Provincia. Il visto con riserva trova la sua ragione d'essere nel nostro sistema parlamentare e non appare utilizzabile al di fuori di questo sistema parlamentare. Quando il Governo chiede la registrazione con riserva impegna la sua responsabilità politica nei confronti del Parlamento, ossia dello stesso organo che ha emanato la legge, il quale in ultima analisi viene assunto come arbitro nel contrasto sorto fra l'amministrazione e l'organo di controllo. Se fosse ammessa anche per il Consiglio provinciale la registrazione con riserva, si verrebbe a deferire la pronuncia ultima sulle questioni di illegittimità dei provvedimenti amministrativi a quell'Ente, cioè al Consiglio provinciale, che rappresenta quelli stessi interessi particolari, rispetto ai quali il controllo della Corte dei Conti tende a far prevalere la tutela di interessi oggettivi e generali connessi al rispetto delle leggi dello Stato. Il cons. Benedikter ha giustamente definito la Corte dei Conti come « longa manus » del Parlamento nei confronti del Governo; ma se questo si può definire della Corte dei Conti rispetto al Parlamento nazionale, non altrettanto può definirsi « longa manus » del Consiglio provinciale rispetto alla Giunta provinciale. Ed è per questo che non si può ammettere la registrazione con riserva da parte della Corte dei conti nei confronti degli atti amministrativi della Giunta provinciale, anche perchè non si tratta di trasferire questo controllo da un organo ad un altro, cioè dalla Corte dei Conti al Consiglio provinciale, ma addirittura di trasferirlo da un ente all'altro, dall'Ente Corte dei Conti, « longa manus » del Parlamento (quindi organo dello Stato), al Consiglio provinciale. Per queste ragioni noi pensiamo che la richiesta di ottenere il visto con riserva degli atti dell'Amministrazione provinciale non venga accolta dalla Corte Costituzionale. Per queste ragioni era contrario il gruppo regionale D. C., ma in questa sede ci asteniamo dalla votazione, appunto come ho detto in principio, per permettere l'esplorazione di una strada che potrebbe rendersi utile in futuro.

CAMINITI (P. S. D. I.): Il gruppo del partito socialista democratico dichiara di votare contro, perchè non ritiene che sia possibile alcuna esplorazione, in quanto noi abbiamo detto stamane e lo ripetiamo, che

lo Statuto o c'è o non c'è. La norma dell'art. 83 è chiarissima, non possiamo consentire che alle precise e chiare disposizioni dello Statuto, che fanno come soggetto di diritto il Consiglio regionale, si sostituiscano altri soggetti di diritto, sia attraverso riferimenti a legislazioni straniere, sia attraverso paralleli che non hanno alcun fondamento giuridico, storico e costituzionale. Il parallelo che si vuole creare fra il Parlamento nazionale ed il Consiglio provinciale è semplicemente ridicolo e siccome riteniamo che l'Amministrazione della Provincia e della Regione sia una cosa seria, non possiamo accettare esplorazioni del ridicolo. Per questo noi votiamo contro.

MITOLO (M. S. I.): Desidero prima di tutto rispondere brevemente al cons. Benedikter per alcuni riferimenti che ho rilevato nel suo discorso al mio intervento di stamane. Anzitutto respingo il rimprovero che lui ha rivolto a me come agli altri consiglieri della minoranza, per cui se noi fossimo davvero convinti che il ricorso è infondato per la mancanza di legittimazione attiva della Provincia ad impugnare le leggi dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, noi proprio per questo dovremmo aderire all'iniziativa che il gruppo di maggioranza ha preso in questa sede. Per quel senso di responsabilità che ci deriva dal mandato che ci è stato conferito e dalla funzione che esercitiamo, io ritengo di dover essere coerente con le mie convinzioni nelle azioni e negli atti che compio, e siccome sono convinto che questo ricorso è giuridicamente infondato per i motivi che ho esposto stamane, per questo motivo io mi devo opporre e non posso aderire alla iniziativa che è stata presa. Il cons. Benedikter ha parlato di anomalie che si riscontrerebbero nello Statuto o nelle norme di attuazione, se si dovesse accedere alla tesi che noi sosteniamo, e cioè che la Provincia non è legittimata a questo ricorso, perchè egli sostiene, che dal momento che l'ordinamento della Provincia è in tutto e per tutto equiparato a quello della Regione, non si vede il motivo per il quale alla Regione dovrebbe essere riconosciuta questa facoltà, ed alla Provincia no! Non mi pare che si possa parlare di anomalie, perchè se la Provincia fa parte della Regione, com'è pacifico, questa facoltà che ha la Regione la può esercitare la Regione anche nell'interesse della Provincia. Prova ne sia che voi, prima di ricorrere a questa iniziativa di carattere provinciale ci avete oggi rivelato che avete tentato di svolgerla in sede regionale. Evidentemente con questo voi ritenevate di poter esercitare un diritto e di tutelare un interesse che era della Regione e della Provincia al tempo stesso, in quanto della Regione fa parte. Ma io ritengo che vi siano anche altre considerazioni in aggiunta a quelle fatte stamane per poter ritenere che vi sia carenza di legittimazione attiva da parte della Provincia. Queste ragioni si possono facilmente, secondo me, ricavare dal titolo della legge che regola la Costi-

tuzione ed il funzionamento della Corte Costituzionale. L'art. 36, al quale si richiama la delibera, fa parte di questa legge. Ora è evidente che questa legge ha voluto regolare la costituzione ed il funzionamento, come dice il titolo della Corte Costituzionale. Non ha voluto regolare l'esercizio del diritto o della funzione di impugnativa delle leggi dello Stato o della Regione con ricorso davanti alla Corte Costituzionale. La legge regola ha valore e ha carattere esclusivamente procedurale e non sostanziale. Quindi non è certo dall'art. 36 che noi possiamo inferire che alla Provincia deve riconoscersi il diritto all'impugnativa di queste leggi che lo Statuto non prevede. Perché come ho ricordato stamane e come hanno ricordato anche gli altri colleghi che mi hanno preceduto, ed ha riconosciuto del resto lo stesso cons. Benedikter nel suo lungo intervento, nello Statuto questa funzione è ben distinta. L'art. 82 attribuisce alla Regione ed alla Provincia soltanto il potere e la facoltà di poter impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi regionali o provinciali, e l'art. 83 riconosce esclusivamente alla Regione la facoltà di impugnare davanti alla Corte Costituzionale le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato. Vi è ancora un altro argomento, se non bastassero questi: le stesse norme di attuazione date con decreto del Presidente della Repubblica del 30-6-1951, n. 574, le quali regolano al titolo primo il rinvio delle leggi regionali e provinciali e l'impugnazione delle leggi della Repubblica, della Regione e della Provincia, all'art. 5, laddove stabiliscono la forma con la quale gli organi ad hoc sono tenuti ad esercitare questa funzione, stabilisce che il Consiglio regionale è quello che può impugnare per l'art. 83 le leggi della Repubblica o gli atti aventi forza di legge, e al secondo capoverso dice che per l'art. 82 il Consiglio provinciale può impugnare le leggi regionali e provinciali; ed è detto in questo articolo che questa deliberazione può essere presa a maggioranza assoluta. Anche in questo articolo è nettamente distinta l'impugnativa delle leggi regionali e provinciali dall'impugnativa delle leggi dello Stato o degli atti aventi forza di legge dello Stato. Quindi anche da queste norme di attuazione, se fosse così come voi sostenete, non si direbbe nel capoverso: « *La deliberazione di impugnare leggi ed atti aventi valore di leggi della Repubblica a norma dell'art. 83 dello Statuto è presa dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio* », ma si direbbe: « è presa dal Consiglio regionale o dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio ». Secondo me la volontà del legislatore è stata chiara; come è stata chiara nello Statuto, così è chiara nelle norme di attuazione, e non si può mutarla attraverso una interpretazione che non risponde nè alla lettera nè allo spirito delle norme. Il cons. Benedikter in sostanza io lo ammiro per la profondità e la tenacia con la quale lui si studia i problemi e li sostiene, ma

le sue convinzioni sono convinzioni che derivano più che da una conoscenza ed interpretazione delle leggi o degli ordinamenti, derivano da una sua visione personale ed unilaterale dei problemi non soltanto giuridici, ma anche politici, ai quali è connessa la nostra vita autonoma. Per il cons. Benedikter, come per la maggioranza di lingua tedesca, la Provincia autonoma è qualche cosa che può essere equiparata allo Stato, in sostanza è uno staterello nello Stato. Per questo voi signori della maggioranza intendete l'esercizio della vostra funzione nell'ambito della Provincia alla stessa stregua con la quale lo Stato intende l'esercizio nel suo ambito. Voi qualche volta volete addirittura contrapporre la Provincia allo Stato. Io spero che quanto prima il cons. Benedikter proponga, e voi proponiate una modifica dello Statuto, una norma particolare con la quale a noi consiglieri regionali e provinciali, che siamo equiparati, come voi dite, ai membri del Parlamento, si possano dare le stesse prerogative e le stesse facoltà, compreso il titolo di onorevole, che ancora non è stato riconosciuto.

BENEDIKTER (S. V. P.): In Sicilia c'è!!

MITOLO (M. S. I.): Perché così il legislatore ha voluto! Infatti i consiglieri siciliani li chiamano onorevoli, ma è un'altra cosa. Sappiamo benissimo che la Sicilia ha uno Statuto del tutto particolare, se lo è fatto nel 1946, quando l'ordinamento siciliano era veramente qualche cosa di diverso dall'ordinamento italiano. In conclusione è inutile che io vi ripeta, che naturalmente voterò contro questa proposta per le ragioni che ho esposto!

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? Volevo dire una cosa; quando il mese scorso mi trovavo a Roma, parlando con l'avv. Persico, il quale difenderà il ricorso della Provincia in questa materia, ho saputo con un certo stupore che stava preparando anche l'atto introduttivo per il ricorso per l'impugnazione delle norme di attuazione relative alla registrazione con riserva, e ho saputo che la Giunta provinciale si era avvalsa del punto 7 dell'art. 48 dello Statuto, cioè della procedura d'urgenza. Devo dire che in questa occasione ho provato un certo disappunto, non tanto un disappunto quale consigliere regionale, membro di un gruppo di maggioranza della Democrazia Cristiana, la quale ha espresso chiaramente il suo punto di vista sul merito della questione, cioè sulla impossibilità di ottenere la registrazione con riserva dati i pareri di autorevoli giuristi, quanto piuttosto sull'adozione in questo caso di un motivo di urgenza, che francamente non vedevo. Infatti la deliberazione era del 9 febbraio mentre il termine per la impugnativa davanti alla Corte Costituzionale era del 21 febbraio, in questo periodo, che era di

dieci giorni, si poteva anche chiedere la convocazione del Consiglio provinciale in via di urgenza...

CAMINITI (P. S. D. I.): L'abbiamo detto stamane!

PRESIDENTE: Sarà stato detto! ma io penso sia opportuno dirlo come Presidente...

CAMINITI (P. S. D. I.): Anzi!!

PRESIDENTE: ... proprio come Presidente, e si poteva comunque scambiare parola e non mettere di fronte a questa situazione anche il Presidente del Consiglio provinciale, che si trova di fronte ad una situazione che non ritiene logica, dato che l'urgenza c'era effettivamente, ma poteva essere colmata con la convocazione straordinaria del Consiglio in una materia tanto delicata. Questo disappunto mi permetto di ripeterlo alla Giunta provinciale, in quanto come Presidente del Consiglio provinciale sono il tutore dei diritti e delle prerogative del Consiglio provinciale, ed auspico veramente che simili ricorsi alla procedura d'urgenza non siano molto frequenti e comunque non siano con riferimento a situazioni così delicate e così importanti, nelle quali è giusto che il Consiglio provinciale si trovi di fronte ad un libero dibattito prima di un provvedimento già preso che in un certo senso impegna anche il Consiglio e la Giunta, dato che i termini sono ormai scaduti. Questo rilievo mi permetto di farlo, conscio di rappresentare in questo momento le prerogative ed i diritti del Consiglio provinciale. Ciò premesso metto in votazione la deliberazione n. 192 del 9 febbraio 1956 della Giunta provinciale.

BRUGGER (Assessore all'Agricoltura - S. V. P.): Non mi dà la parola?

PRESIDENTE: Siamo già in sede di votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. E' approvata con 12 voti favorevoli, 3 voti contrari, 4 astenuti. La delibera è approvata.

Punto 4) all'ordine del giorno: « Interrogazioni ed interpellanze ».

« Il sottoscritto consigliere interroga il Signor Presidente della Giunta Provinciale per sapere se egli ritenga opportuno informare il Consiglio Provinciale di Bolzano (si tenga conto, a questo riguardo, dell'impegno a suo tempo preso in Consiglio dal defunto dott. Karl Erckert) in merito all'attuale situazione dell'Azienda Elettrica Consorziata di Bolzano e Merano specie in ordine agli aumenti delle tariffe elettriche, a suo tempo deliberate dall'A.E.C. stessa e non approvati dalla Giunta Provinciale, ai progetti degli impianti idroelettrici in corso di attuazione in Val Senales ed al loro finanziamento ».

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Io ho già spiegato all'interrogante stesso che non sono in grado di dare la risposta perchè devo ancora raccogliere alcune documentazioni in merito, e risponderò alla prossima riunione del Consiglio.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Sono d'accordo con il Presidente della Giunta provinciale per ricevere la risposta nella prossima seduta e spero che la risposta sia esauriente sotto due profili; in primo luogo per quanto riguarda l'annoso problema dell'aumento delle tariffe elettriche per Bolzano, Merano e gli altri Comuni che sono serviti dall'A.E.C., ed in secondo luogo per quanto riguarda anche la vita dell'Azienda elettrica stessa, in ordine particolarmente ai lavori che sono in corso e che verranno attuati in Val di Senales ed al relativo finanziamento. Tengo a precisare che auspico che le informazioni siano veramente esaurienti perchè credo che finalmente sia giunto il momento di contribuire in maniera decisa a chiarire determinati problemi ed aspetti della attività dell'Azienda elettrica e da questo momento annuncio che dove ci sarà affarismo o affari mal condotti comunque, da parte mia non si guarderà certamente a persone o gruppi, perchè credo che bisognerà anche da parte della nostra Giunta provinciale fare tutto il possibile perchè l'Azienda elettrica, patrimonio collettivo, risponda alle finalità per cui venne a suo tempo costituita.

PRESIDENTE: Interrogazione del consigliere Nardin:

« L'ondata di neve e di freddo che si è abbattuta in queste settimane sul nostro Paese, come si sa, ha colpito particolarmente alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale provocando tremendi disagi fra quelle popolazioni, in modo speciale fra la popolazione povera. »

Non si deve dimenticare, infatti, che in tali località da secoli imperversano la miseria e la fame, che nell'inverno vasta è la disoccupazione, che in molte plaghe colpite dal freddo e dal maltempo le abitazioni ed i servizi di comunicazione sono primitivi.

Mentre non c'è che da auspicare fermamente che le provvidenze al riguardo annunziate dal Governo, di carattere straordinario, vengano non solo attuate ma soprattutto aumentate, il sottoscritto consigliere ritiene doveroso un contributo dell'Amministrazione Provinciale quale dimostrazione della solidarietà, dell'appoggio della nostra Provincia a tanti nostri fratelli colpiti da così gravi sciagure.

A questo scopo rivolge al Presidente della Giunta provinciale la presente interrogazione al fine di sapere se la Giunta intende prendere in merito un provvedimento, che il sottoscritto auspica adeguato ed urgente ».

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Noi abbiamo discusso in Giunta questa interrogazione del cons. Nardin e siamo arrivati alla seguente soluzione: noi faremo un intervento insieme alla Provincia di Trento, la quale ci ha telefonato oggi che non ha ancora preso alcuna decisione in merito. Appena la Provincia di Trento si pronuncerà noi provvederemo in merito.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Sono soddisfatto della promessa che spero venga mantenuta, perchè devo ricordare che in occasione di simili vicende, non soltanto relative all'Italia, ma anche alla vicina Austria, noi siamo intervenuti con un contributo. Pertanto nel futuro vedremo in che misura la nostra Amministrazione saprà rispondere a questo appello. Tengo a precisare che bisognerà fare un po' presto, perchè la gente di quelle zone particolarmente colpite dal maltempo ha urgente bisogno.

PRESIDENTE: Interpellanza del cons. Molignoni:

« Il sottoscritto consigliere provinciale, chiede di interpellare il Vice Assessore provinciale Mayr, per sapere quanto segue:

- 1) *se egli abbia presenziato all'inaugurazione dell'asilo infantile di Lasa a titolo personale o in qualità di rappresentante della Giunta Provinciale ed in particolare quale membro della Commissione-scuola, composta dal Presidente della Giunta, dall'Assessore dott. A. Dell'Antonio e dallo stesso sig. Mayr;*
- 2) *per conoscere, nel caso egli non abbia parlato a titolo personale, il testo del discorso pronunciato in quella occasione,*
- 3) *per stabilire, infine, se rispondano a verità, le notizie di cronaca pubblicate sull'argomento, dalla stampa di informazione ».*

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Siamo alle solite, alla solita interpellanza sulla scuola, diretta al Vice Assessore Mayr. Vorrei che l'Assessore Mayr non mi volesse male per queste ripetute interpellanze che sono costretto a fare e non le intendesse assolutamente, come il prodotto di una certa animosità da parte mia nei suoi confronti; perchè, è indubbiamente il problema in sè e per sè che mi interessa e non la sua figura e, quanto meno, l'atteggiamento suo personale, ma, se mai, l'atteggiamento della Giunta. Per questo ho chiesto se abbia parlato a titolo personale o quale rappresentante della Giunta; perchè Mayr ha varie personalità. Per esempio sappiamo che è andato come rappresentante del « Kulturverein » in Val Gardena; non so se lassù fosse anche in questa qualità, o fosse nell'altra sua veste, come rappresentante del Presidente della Giunta, che è il Presidente anche della Commissione della scuo-

la. Che cosa è risultato? E' risultato che in questa circostanza ha detto espressamente che l'asilo ha un carattere prettamente tedesco, che da esso germineranno « i primi fiori della cultura tedesca » e che non vi saranno compromessi di sorta. Ho sempre detto che siete in diritto di creare asili tedeschi; ho sempre detto ed auspico che essi vengano creati, perchè ne esistono pochi e c'è molto da fare in questo settore; ma, come ha dato garanzie l'ONAIR che negli asili si rispetti il concetto della bilinguità e non fa discriminazioni fra bambini del gruppo italiano e del gruppo tedesco, tutti accogliendo ed offrendo loro la sezione separata dove c'è la possibilità numerica e, comunque, dove il numero è ridottissimo, di un gruppo o dell'altro, assicurando maestri bilingui e personale bilingue, così vorrei che anche da parte vostra fosse fatto. Perchè è inutile, signori che ad ogni bilancio lamentiate da parte vostra particolarismi e discriminazioni, e poi siate proprio voi ad esercitarli, voi stessi che vi lamentate. E' stato detto anche (legge - liest). Le parole di Mayr indiscutibilmente (sono andato ad accertare se questo è vero e ne ho avuto conferma; poi, lui stesso leggerà il testo del suo discorso se lo ha alla mano), hanno lasciato malcontento vivissimo non solo nelle dieci famiglie italiane interessate, ma in tutta la popolazione, nelle stesse autorità comunali, le quali avevano la intenzione di creare un asilo che rispondesse alle necessità del luogo, a prescindere dalla divisione di gruppi, a prescindere dai due terzi ad un terzo e da altre divisioni e particolarismi. Questo fatto mi preoccupa ancor più oggi, se vado a vedere la mozione conclusiva del congresso della S. V. P. per quanto riguarda il campo scolastico. Su questo argomento avremo modo di parlare a lungo durante la discussione del bilancio 1956, perchè sarà bene parlarne nell'ultimo anno della legislatura, a fondo; perchè non ci siano dubbi e per chiarire le singole responsabilità e posizioni. E mi preoccupa Mayr, se penso a quel congresso ed alla mozione conclusiva che vuole l'emanazione delle norme di attuazione (legge - liest). Dove vuole il passaggio delle competenze dello Stato, sugli uffici e sul personale, alla Provincia, mi pare che veramente esplicito, Vice Assessore Mayr, che ci si stia mettendo su una strada veramente preoccupante; veramente preoccupante. E non si dica da parte di certuni, che sono io a drammatizzare i problemi, che sono io che ho una visione particolaristica, personale, perchè penso che se vogliamo essere sinceri, queste preoccupazioni sono legittime, tanto da non poter essere ignorate da nessuno; vorrei che anche qualche onorevole, e qualche organizzazione sindacale si facesse portavoce di queste preoccupazioni, anzichè cercare di insabbiare il problema e di mascherare la verità; quando ormai è il segreto di Pulcinella! Su questo tema aspetto dall'Assessore Mayr qualche parola tranquillante.

MAYR (S. V. P.): Die Gründung des Kindergar-

tens in Laas ist auf Wunsch eines Komitees erfolgt und dieses Komitee war zusammengesetzt aus Mitgliedern der deutschen Volksgruppe. Die Absicht dieses Komitees war einzig die, einen rein deutschen Kindergarten zu errichten und es hat das Land um seine Hilfe finanzieller Natur. Zur Einweihungsfeier bin ich eingeladen worden und habe im Namen des Landesausschusses gesprochen. Daß ich die Worte wegen der Führung eines rein deutschen Kindergartens gesprochen habe, ist ganz im Einvernehmen, wenigstens meiner deutschen Kollegen im Landesausschuß geschienen. Über den Wunsch Molygonis, daß auch andere Organisationen — das wären deutsche Organisationen — sich über den Standpunkt äußern sollten, wie sie die zukünftige Autonomie auffassen, möchte ich folgendes sagen: es ist uns bekannt, daß eine Arbeitsgemeinschaft des italienischen Lehrersyndakates bereits ein Memorandum nach Rom gesandt hat, in dem sie ihren Standpunkt hiezu geäußert hat, und nach Einsichtnahme in dieses Memorandum kann man nichts anderes sagen, als daß sie genau das Gegenteil will und wünscht als eine Schulautonomie im kleinsten Ausmasse und Molygoni und seine Gesinnungsgenossen können sicher sein, daß unsere Organisationen auch ohne vorläufige offizielle Stellungnahme jetzt schon der Auffassung sind, daß eine Autonomie nur dann sein kann, wenn wir in den Schulen, angefangen vom Kindergarten, keinen doppelsprachigen Unterricht und kein Personal der fremdsprachigen Gruppe haben.

(Traduzione - Übersetzung).

MAYR (S. V. P.): Sulla traduzione: perchè le parole usate dal traduttore non corrispondono in un passo a quanto io ho detto. Io dicevo che le parole fatte in occasione dell'inaugurazione dell'asilo di Lasa non erano prese d'accordo con i membri della Giunta, ma che sono andato là come rappresentante della Giunta, ed ho usato delle parole che vanno d'accordo, almeno con i membri della Giunta appartenenti al gruppo etnico tedesco.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Il traduttore ha detto che Mayr non era d'accordo con la Giunta; Mayr ha detto, viceversa, che era d'accordo per l'andata a Lasa, ma non era d'accordo su quanto doveva dire. Non so come si faccia a rappresentare l'autorità della Provincia, senza avere concordato prima nelle sue linee generali il testo del discorso da pronunciare. Non si dice di concordare parola per parola, ma nelle sue linee generali, concordare il testo, mi pare di sì; perchè altrimenti è facile sgattaiolare e non poter individuare poi le responsabilità. Mayr è andato nelle valli ladine come rappresentante del « Kulturverein » ed è invitato ufficialmente dal Comitato organizzatore e creatore dell'asilo di Lusa (che si è fatto con i soldi dalla Provincia,

soldi dei contribuenti italiani e tedeschi). Parla, pronuncia un discorso essendo d'accordo con la Giunta di andare lassù, in rappresentanza, andando con il mezzo ed il benessere della Giunta, ma senza aver concordato prima il testo del discorso. Sono cose che ci lasciano perplessi e se le posizioni in campo scolastico, di autonomia scolastica, sono nettamente divise, antitetiche, è proprio perchè voi avete assunto questo atteggiamento nel campo della scuola. Se aveste risposto più ragionevolmente a quelli che sono stati gli inviti venuti da parte italiana, alla buona volontà dimostrata dal 1945 nei confronti della vostra lingua, nei confronti delle vostre scuole, della vostra cultura, tradizioni ed usi, non si sarebbe oggi a questi termini, a queste posizioni estreme. Vi dico una sola cosa: con i soldi della Provincia, con i soldi del contribuente, avete fatto un asilo esclusivamente di lingua tedesca, che può accettare solo bambini di lingua tedesca. E le dieci famiglie di Lasa di lingua italiana hanno i bambini sulla strada, abbandonati a se stessi.

MAYR (S. V. P.): Ma non diamo contributi all'O.N.A.I.R. perchè li prende da Roma!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): L'O.N.A.I.R. non lascia i bambini sulla strada, non fa di queste cose! Ho detto mille volte che l'O.N.A.I.R. non fa di queste cose, non commette queste discriminazioni, queste ripugnanti discriminazioni. E' inutile gridare contro l'O.N.A.I.R. e contro altre organizzazioni di lingua italiana, contro il Provveditorato agli Studi che crea scuole aperte a tutti i ragazzi, che hanno fatto tutto quello che hanno potuto, che hanno largheggiato, con spirito e con orizzonti ben più vasti di questo vostro orizzonte veramente meschino. Vi dico che questo è un esempio di quello che potrebbe essere domani l'autonomia scolastica se dovesse prevalere la vostra tesi sulla nostra: un esempio classico di quello che diventerebbe la scuola in Alto Adige se dovesse essere realizzata quella che voi intendete per autonomia scolastica. E mi dichiaro insoddisfatto della risposta.

PRESIDENTE: « *Interpellanza del consigliere Mitolo al Presidente della Giunta Provinciale per conoscere i motivi che lo hanno indotto a fare alla Radio di Innsbruck le dichiarazioni riportate dai giornali* ».

PUPP (Präsident des Landesausschusses - S. V. P.): « *Der L. A. Adv. Mitolo hat um Aufklärung über die Gründe gebeten, die mich veranlaßt haben, im Sender Innsbruck zu sprechen.* »

Ich möchte vor allem vorausschicken, daß ich mit meiner Rede niemand weder geschädigt noch beleidigt habe und umsoweniger unwahre Dinge zum Ausdruck brachte.

Die vom Landessender Tirol an mich gerichtete Einladung, im Innsbrucker Rundfunk einige Worte zu sprechen, war für mich eine angenehme Gelegenheit, um unsern Freunden in Österreich meine Grüße als neuer Landesausschuß-Präsident zu entbieten, so wie es unter Freunden und Angehörigen eines gleichen Volkes Brauch ist, die hierauf in einer freien und demokratischen Welt ein heiliges Recht besitzen.

Das war wohl der Hauptzweck meiner Rede. Wenn ich dann bei dieser Gelegenheit darüber hinaus Nützliches mit Angenehmen verband und unsere österreichischen Freunde nicht nur bat, ihre Anteilnahme für Südtirol weiter zu bewahren sondern sie vielmehr noch ersprißlicher zu gestalten, dann wird dies niemand wunder nehmen wer die Durchführung des Pariser Abkommens in unserm Land mit Sachlichkeit verfolgt. Ich möchte in dieser Hinsicht lediglich auf die verschiedenen Einwendungen der allerletzten Zeit hinweisen, die der Regierungskommissär gegen den Gebrauch der deutschen Sprache vorgebracht hat. Jeder wird schliesslich begreifen, inwiefern unsere Forderungen nach der Anerkennung unserer Rechte überhaupt nicht ernstgenommen werden, wenn er sieht, wie auch die elementarsten Forderungen einfach abgewiesen werden durch welche weder dem italienischen Staat noch dem italienischen Volk irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich habe aber auch in meiner Rede keineswegs verschwiegen, daß im Laufe der letzten Jahre etwas zu Gunsten Südtirols geschehen ist. Von der italienischen Presse wurde dies allerdings nicht veröffentlicht. Die im Landesausschuß und in den verschiedenen Gemeindeverwaltungen geleistete Arbeit beweist überdies, daß überall da wo guter Willen vorhanden ist, auch die Zusammenarbeit unter den Volksgruppen ohne weiteres möglich ist. Unsere hauptsächlichsten Forderungen an die Regierung zum Schutze unserer völkischen Minderheit sind jedoch zum Großteil noch nicht verwirklicht worden.

Wir haben bei der italienischen Regierung alle Schritte unternommen um zu erreichen, daß ebendiese unsere Forderungen nach und nach erfüllt würden, doch vergeblich. Es kann uns deshalb niemand daran hindern, daß auch unsererseits Österreich als Unterzeichner des Pariser Abkommens über diese Situation unterrichtet wird und sich hierfür interessiert.»

«Il Signor consigliere Mitolo chiede spiegazioni sui motivi che mi hanno indotto a parlare alla radio di Innsbruck.

Voglio premettere che nel mio discorso non ho danneggiato nè offeso qualcuno e tanto meno detto cose non vere.

L'invito da parte della radio del Tirolo a dire alcune parole alla Radio di Innsbruck fu per me una gradita occasione per porgere ai nostri amici in Austria il mio saluto quale nuovo Presidente della Giunta provinciale, così come fanno amici fra di loro e come ap-

partenenti a uno stesso popolo, i quali ne hanno il sacrosanto diritto in un mondo libero e democratico.

Questo fu lo scopo principale del mio discorso. Se poi in quell'occasione ho congiunto l'utile col gradevole, pregando i nostri amici in Austria di mantenere vivo l'interessamento per il Sudtirolo, non solo ma di intensificare questo interessamento, ciò non deve meravigliare chi segue obiettivamente l'attuazione dell'Accordo di Parigi nella nostra Provincia. Con ciò vorrei solamente accennare alle diverse eccezioni che il Commissario del Governo ha sollevato in questi ultimi tempi contro l'uso della lingua tedesca. Chiunque comprenderà che le richieste del riconoscimento dei nostri diritti non vengono prese sul serio, quando si vede respinta la più elementare richiesta, che non porta il minimo svantaggio sia allo Stato italiano nè al suo popolo.

Non ho taciuto nel mio discorso il fatto che negli ultimi anni qualche cosa è stato fatto per il Sudtirolo, ciò che nella stampa italiana non è stato riportato. Del resto, anche la proficua attività svolta nella Giunta Provinciale e nei diversi Comuni dimostra che, ove esiste una buona volontà, è senz'altro possibile una collaborazione fra i gruppi etnici. Tuttavia le nostre richieste principali rivolte al Governo per la tutela della minoranza etnica sono ancora in gran parte non realizzate.

Abbiamo intrapreso tutti i passi presso il Governo italiano, affinché queste richieste venissero accolte un po' alla volta, ma inutilmente, e pertanto nessuno può impedirci che anche noi rendiamo edotta di tale situazione l'Austria quale parte firmataria del Trattato di Parigi, chiedendo il suo interessamento».

MITOLO (M. S. I.): La risposta data dal Presidente della Giunta alla mia interrogazione conferma le critiche che la pubblica opinione ha rivolto quando i giornali diedero notizia di questa iniziativa, e conferma la fondatezza delle critiche che la pubblica opinione ha rivolto. In sostanza ci ha chiarito che è andato a parlare alla radio di Innsbruck su invito di quell'ente e che oltre ad avere rivolto alla popolazione di lingua tedesca o austriaca il suo saluto.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non sono andato ad Innsbruck, ho parlato qui dalla mia stanza!

MITOLO (M. S. I.): Sarà stato registrato qui, comunque è stato trasmesso dalla radio di Innsbruck, è come se Lei fosse andato ad Innsbruck, oltre ad avere rivolto il suo saluto come Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, ha rivolto un appello alla popolazione tirolese che le rivendicazioni del gruppo etnico tedesco abbiano un appoggio da quella Nazione. Ora a me pare che questo costituisca una grave infrazione ai propri doveri di Presidente. Lei come Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, fra le sue facoltà ed i

suoi poteri non ha quello di trattare problemi di carattere internazionale, che comunque si voglia guardare quello che riguarda l'Alto Adige con uno Stato estero, Come Presidente della Giunta provinciale, a parte il fatto che la Provincia di Bolzano non è composta solo del gruppo tedesco, ma anche del gruppo italiano, e quindi lei per tale veste non è solo il Presidente del gruppo tedesco, è il Presidente della Provincia di Bolzano della Giunta provinciale di Bolzano che è composta di italiani e tedeschi, a parte questo lei non ha la facoltà, non ha fra i suoi poteri quello di trattare con Stati esteri o con parte di Stati esteri questioni interne ed internazionali del nostro paese. Questo rappresenta l'atto più grave che si possa ravvisare, la parte più grave e l'aspetto più grave che si possa ravvisare nell'iniziativa da Lei presa. Ancora una volta noi assistiamo al fatto che esponenti della vita pubblica di lingua tedesca in Alto Adige, anzichè trattare i problemi che li riguardano con le autorità italiane vanno a sollecitare

l'intervento e l'interessamento di personalità straniere. Quanto questo possa contribuire alla cosiddetta pacifica convivenza dei due gruppi etnici, e questo possa dimostrare lealtà allo Stato ed al popolo italiano, ognuno di noi può giudicare. Per me quello compiuto è un atto gravissimo e siccome Lei lo ha confermato con la sua risposta io non mi posso considerare soddisfatto e ritenendo che con questa Sua iniziativa Lei ha aperto un problema di particolare gravità nell'esercizio delle Sue funzioni, dichiaro non solo di non essere soddisfatto della risposta ma di trasformare la interrogazione in mozione affinché su questo problema si possa esprimere tutto il Consiglio provinciale.

PRESIDENTE: L'ordine del giorno è esaurito, la seduta è tolta.

Ore 18 Uhr.